

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 febbraio 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 15.

Incentivi regionali per la promozione dell'esercizio associato delle funzioni di polizia locale. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 16.

Disposizioni in materia di telelavoro..... Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2008, n. 10.

Modifiche di regolamenti di esecuzione in materia di assistenza all'infanzia..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 marzo 2008, n. 11.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 2000, n. 46; abrogazione decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 aprile 1970, n. 12, decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 aprile 1996, n. 15, decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 ottobre 1996, n. 37, decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 febbraio 1997, n. 2, decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1999, n. 24, decreto del Presidente della Provincia 25 ottobre 2002, n. 44 Pag. 7

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, ad oggetto: «Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle Pro-Loce»..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 21.

Proroga delle gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende sanitarie regionali..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25, recante: «Nuova disciplina dell'orario di apertura, dei turni e delle ferie delle farmacie»..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 23.

Modifiche alla legge regionale n. 20 giugno 2007, n. 17, recante: «Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare»..... Pag. 10

REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 2008, n. 3.


Regolamento per la gestione dell'anagrafe canina in attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, articolo 2, comma 2, lettera A)..... Pag. 10


REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 2008, n. 4.

Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2007, n. 23, recante: «Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise»..... Pag. 14

REGIONE SARDEGNA

LEGGE STATUTARIA 10 luglio 2008, n. 1..... Pag. 21





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 15.

Incentivi regionali per la promozione dell'esercizio associato delle funzioni di polizia locale. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 21 del 20 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. (Contributi regionali per la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali in materia di polizia locale). — 1. Al fine di incrementare e migliorare l'attività di polizia locale, la Regione promuove l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, attraverso le forme di collaborazione di cui al titolo I della parte IV della legge regionale n. 54/1998, mediante la concessione di contributi agli enti locali.

2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

3. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto che:

a) i contributi sono concessi in misura non superiore al 90 per cento delle spese ritenute ammissibili; tale percentuale è graduata in relazione al numero e alla rilevanza delle funzioni esercitate, alla forma associativa prescelta, privilegiando le forme di collaborazione stabili, e al numero dei Comuni coinvolti, favorendo le forme associative che interessano i Comuni di minore dimensione demografica. Qualora il totale dei contributi massimi erogabili, in relazione alle richieste presentare, ecceda la disponibilità di bilancio, il contributo spettante a ciascun richiedente è ridotto in proporzione;

b) il contributo ha carattere transitorio e tendenzialmente decrescente;

c) la forma di collaborazione utilizzata ha una durata almeno quinquennale.

4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, nel caso in cui le richieste di contributo comportino una spesa inferiore alle disponibilità di bilancio, dispone l'eventuale destinazione dello stanziamento residuo ad integrazione dei trasferimenti agli enti locali nel limite della percentuale massima stabilita dal comma 3, lettera a).

5. I contributi sono revocati, anche parzialmente, qualora non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi finanziari.».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 1 è determinato in annui euro 200.000 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2008, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione), capitolo 68006 (Fondo globale di finanza locale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto E.1 dell'allegato n. 1 agli stessi bilanci;

b) per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, determinati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 48/1995.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Cessazione di efficacia e clausola valutativa

1. Le disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge regionale n. 11/2005, come introdotto dall'art. 1, cessano di avere efficacia dall'anno finanziario 2013. Al fine di un'eventuale proroga dell'efficacia delle predette disposizioni, entro il 30 settembre 2012, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, relaziona al Consiglio regionale in merito agli effetti prodotti, con particolare riferimento al numero e alla tipologia delle forme associative costituite, nonché all'incremento e al miglioramento dei servizi resi ai cittadini nell'ambito dell'attività di polizia locale.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 aprile 2008.

Il Presidente: CAVERI

(Omissis).

08R0366



LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 16.

Disposizioni in materia di telelavoro.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 21 del 20 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. La Regione, con la presente legge, nel quadro delle strategie e degli indirizzi normativi dell'Unione europea, promuove, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), il lavoro a distanza, di seguito denominato telelavoro, nell'ambito degli enti del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Con la promozione del telelavoro la Regione persegue i seguenti obiettivi strategici:

a) razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane;

b) conciliazione del lavoro con la famiglia e la vita privata

c) lotta allo spopolamento delle località decentrate;

d) decongestionamento dei poli urbani;

e) riduzione dei costi, pubblici e privati, di trasporto.

Art. 2.

Definizione e modalità di svolgimento del telelavoro

1. Per telelavoro si intende la prestazione di lavoro effettuata dal dipendente in un luogo ritenuto idoneo dal datore di lavoro, collocato al di fuori della sede di servizio, in cui la prestazione sia tecnicamente possibile utilizzando le tecnologie informatiche che consentono il collegamento del dipendente stesso con l'ente di appartenenza e sotto la direzione del relativo dirigente.

2. Il telelavoro può svolgersi con le seguenti modalità:

a) domiciliare, se svolto nell'abitazione del dipendente stesso;

b) telecentrale, se svolto in una sede periferica gestita con altre istituzioni;

c) convenzionato, se svolto presso la sede di un ente diverso da quello di appartenenza.

3. Le attività che possono essere svolte con modalità di telelavoro devono:

a) essere informatizzabili;

b) prevedere un livello di collaborazione ed interazione con altri dipendenti compatibile con la modalità del telelavoro;

c) essere programmabili e verificabili in termini di risultato;

d) non prevedere interazioni fisiche con il pubblico.

Art. 3.

Disciplina del telelavoro

1. La contrattazione collettiva adegua la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro alle specifiche modalità di svolgimento del telelavoro, garantendo in ogni caso ai lavoratori un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro, con particolare riguardo alla tutela della sicurezza e della salute durante il lavoro.

2. La contrattazione collettiva definisce altresì, nel caso di telelavoro domiciliare, le modalità per l'accesso al domicilio del dipendente per l'effettuazione degli interventi di competenza del datore di lavoro.

3. L'assegnazione al telelavoro è possibile solo in presenza di un assenso espresso da parte del dipendente.

4. Il lavoratore addetto al telelavoro conserva in ogni caso la situazione giuridico-economica di cui godeva al momento dell'espressione dell'assenso di cui al comma 3.

5. È demandata alla contrattazione collettiva la definizione e la ponderazione dei criteri per l'accesso al telelavoro da parte dei dipendenti interessati. In ogni caso, la contrattazione deve tener conto delle seguenti situazioni:

a) distanza dalla sede di lavoro;

b) esigenze legate alla conciliazione del lavoro con la famiglia e la vita privata ed alla cura e all'assistenza di familiari;

c) grave disagio personale, inclusa la malattia, e particolari condizioni psico-fisiche durevoli nei quali incorra il dipendente.

6. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, provvedono, sulla base dei criteri di cui al comma 5, all'approvazione delle graduatorie, ove necessarie, e alla relativa assegnazione dei posti.

Art. 4.

Postazione di telelavoro

1. Per postazione di telelavoro si intende l'attrezzatura informatica e telefonica necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa, con i relativi arredi, fornita ed installata dall'ente datore di lavoro, che ne garantisce la manutenzione.

2. Nel caso di telelavoro convenzionato, le postazioni di telelavoro sono collocate presso spazi idonei concessi in comodato gratuito dagli enti del comparto, attraverso una convenzione che ne regola le modalità di utilizzo.

Art. 5.

Formazione

1. Ai dipendenti interessati è garantita l'opportuna formazione finalizzata a rendere possibile la prestazione del telelavoro. A tal fine, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, predispongono un apposito progetto di formazione volto all'acquisizione di nozioni relative alle tecnologie dell'informatizzazione, alla comunicazione e in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 6.


Attuazione del telelavoro

1. L'attuazione del telelavoro avviene sulla base di appositi progetti, elaborati dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, con il supporto del Comitato di cui all'art. 8, che individuano le specifiche mansioni telelavorabili, verificano la fattibilità logistico-strumentale, individuano il percorso formativo necessario e definiscono i criteri, orientati ai risultati, di verifica della prestazione di telelavoro.

Art. 7.

Periodo di sperimentazione

1. Le attività di telelavoro sono promosse in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



2. Le modalità della sperimentazione sono definite nel rispetto del sistema di relazioni sindacali.

3. Durante il periodo di sperimentazione il Comitato per il telelavoro, di cui all'art. 8, è incaricato di monitorare i risultati della sperimentazione al fine di valutare il passaggio dal regime di sperimentazione a quello definitivo.

4. Alla conclusione della contrattazione collettiva, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, provvedono con idonei mezzi a diffondere la conoscenza dell'istituto del telelavoro tra i loro dipendenti.

Art. 8.

Comitato per il telelavoro

1. La contrattazione collettiva individua un apposito Comitato paritetico avente i seguenti compiti:

- a) supportare gli enti nella redazione e attuazione dei progetti di telelavoro;
- b) monitorare e valutare i risultati della sperimentazione;
- c) sostenere gli enti nella diffusione della conoscenza dell'istituto del telelavoro;
- d) svolgere funzioni consultive;
- e) promuovere il telelavoro attraverso l'organizzazione di seminari e convegni.

Art. 9.

Rinvio

1. La disciplina di ogni altro adempimento relativo all'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli riservati alla contrattazione collettiva, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con proprie deliberazioni.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 300.000 per l'anno 2008 e in euro 500.000 per gli anni 2009 e 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici: 1.3.2. (Comitati e commissioni), 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale), e 2.1.6.02 (Congressi, convegni e manifestazioni).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali) dei medesimi bilanci, al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per 50.000 euro per l'anno 2008 e per 100.000 euro annui per gli anni 2009 e 2010, e al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) per 250.000 euro per l'anno 2008 e per 400.000 euro annui per gli anni 2009 e 2010, a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.3 dell'allegato I ai bilanci stessi.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 aprile 2008.

Il Presidente: CAVERI

(Omissis).

08R0367

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2008, n. 10.

Modifiche di regolamenti di esecuzione in materia di assistenza all'infanzia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II del 6 maggio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 603 del 25 febbraio 2008.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia del 7 settembre 2005, n. 43 è aggiunto il seguente comma 2:

«2. Il presente decreto si applica anche alle microstrutture aziendali di cui all'art. 1-ter della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 e successive modifiche, ad eccezione degli articoli 2, comma 1, 11 e 12».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43, è così sostituito:

«1. Il servizio di microstruttura per bambini tra zero e tre anni è gestito dai comuni, i quali possono a tal fine incaricare enti privati accreditati, non aventi fine di lucro».

Art. 3.

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43, è così sostituito:

«1. La gestione sul territorio provinciale di servizi socio-educativi nella forma di microstruttura per la prima infanzia e di microstruttura aziendale è soggetta ad accreditamento.

2. L'accREDITAMENTO è rilasciato dalla Direttrice o dal Direttore della ripartizione provinciale politiche sociali entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dei soggetti erogatori del servizio.

3. Per l'accREDITAMENTO delle microstrutture per la prima infanzia deve essere acquisito il parere del Comune competente per territorio.

4. L'accREDITAMENTO di cui al comma 2 ha di norma validità triennale.

5. Il soggetto accREDITATO trasmette annualmente alla Ripartizione provinciale politiche sociali, una relazione attestante il permanere delle condizioni necessarie all'accREDITAMENTO».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43, è così sostituito:

«1. La capacità ricettiva massima della microstruttura è di 20 posti-bambino».

Art. 5.

1. Il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43, è così sostituito:

«4. Nella microstruttura è garantita la presenza costante di almeno una o un assistente all'infanzia ogni cinque bambini presenti in struttura; in caso di servizio con capacità ricettiva non superiore a cinque bambini, collocato presso altra struttura pedagogica, l'assistenza può essere prestata esclusivamente da una persona in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ferma restando la necessità che venga garantita la costante vigilanza sui bambini accolti in struttura nonché il coordinamento pedagogico di cui al comma 6».



Art. 6.

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43, è così sostituita:

«*e*) erogano il servizio in lingua italiana, tedesca e, ove previsto, in materia di uso della lingua in base alle norme di attuazione dello Statuto di autonomia, in lingua ladina».

Art. 7.

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della provincia 7 settembre 2005, n. 43, è così sostituito:

«Art. 11 (*Partecipazione ai costi*). — 1. La famiglia utente del servizio erogato da microstrutture accreditate, anche se la struttura ha sede in un comune diverso da quello in cui l'utente ha stabile dimora, partecipa ai relativi costi nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. Il comune in cui ha stabile dimora la famiglia e la Provincia integrano, ciascuno per il 50 per cento, il pagamento della tariffa del servizio di microstruttura per la parte non coperta dalla famiglia utente, nonché il rimanente importo fino alla copertura del costo pieno, per un massimo di 160 ore mensili di utilizzo del servizio da parte dell'utente; ciò avviene solo previo assenso specifico rilasciato dal Comune in cui la famiglia ha stabile dimora.

3. Il comune gestore del servizio determina la tariffa oraria minima e massima a carico delle famiglie utenti del servizio; la tariffa minima non può essere inferiore ad euro 0,50 e quella massima può coincidere con il costo pieno del servizio.

4. La tariffa minima di cui al comma 3 è annualmente aggiornata dalla Giunta provinciale in relazione alle variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertate nel territorio provinciale per le famiglie degli operai e impiegati e riferite ai dodici mesi anteriori al 1° luglio di ogni anno».

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43, è così sostituito:

«1. Le microstrutture già funzionanti sul territorio provinciale al 30 aprile 2008, e già in rapporto di convenzionamento o contribuzione con i comuni o con la Provincia autonoma, sono autorizzate provvisoriamente al funzionamento fino alla conclusione dell'istruttoria da parte della Ripartizione politiche sociali per il rilascio dell'accreditamento di cui all'art. 3, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

a) rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;

b) possesso del parere igienico-sanitario di cui all'art. 7;

c) impiego di personale con formazione sociopedagogica, che garantisca la presenza in servizio nella misura prevista al comma 4 dell'art. 9».

Art. 9.

1. Dopo l'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32, è aggiunto il seguente art. 14-bis:

«Art. 14-bis (*Partecipazione ai costi*). — 1. Le famiglie utenti del servizio asili nido partecipano ai relativi costi nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. L'ente gestore del servizio determina la tariffa minima e massima a carico delle famiglie utenti del servizio; la tariffa minima non può essere inferiore ad euro 0,50 all'ora o ad euro 80,00 al mese e quella massima può coincidere con il costo pieno del servizio.

3. La tariffa minima di cui al comma 2 è annualmente aggiornata dalla Giunta provinciale in relazione alle variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertate nel territorio provinciale per le famiglie degli operai e impiegati e riferite ai dodici mesi anteriori al 1° luglio di ogni anno».

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. L'ente competente integra il pagamento della tariffa del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia di cui alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, nella misura massima di 160 ore al mese e a condizione che il servizio venga prestato da un o una assistente domiciliare all'infanzia qualificato o qualificata ed inserita in una delle organizzazioni di cui all'art. 1 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8».

2. Il comma 2 dell'art. 40-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La Giunta provinciale determina annualmente l'importo massimo fino al quale interviene ad integrare il pagamento della tariffa di competenza a sostegno delle famiglie utenti del servizio. La tariffa minima a carico delle famiglie utenti del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia non può essere inferiore ad euro 0,50 all'ora; tale tariffa è annualmente aggiornata secondo la procedura di cui all'art. 14».

3. Dopo il punto 3.3 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 3.4:

«3.4 Se il o la minorente frequenta un servizio semiresidenziale per minori di cui all'allegato C, i redditi derivanti da assegni familiari statali e regionali sono considerati, esclusivamente per questi servizi, ai fini del calcolo della relativa tariffa, nella misura del 20 per cento del loro ammontare».

4. Nell'allegato C del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, il parametro 40 che compare nella colonna 2 come percentuale di consumo dell'eccedenza per questo servizio è sostituito dal parametro 50.

Art. 11.

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40, è così sostituito:

«1. Il servizio di assistenza domiciliare all'infanzia è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini in età fra tre mesi e tre anni, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini, assicurando nel contempo alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, al fine anche di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. L'accesso a tale servizio è consentito anche ai bambini che, dopo il compimento del terzo anno di vita, non frequentino ancora la scuola d'infanzia.

2. Il numero massimo dei bambini assistiti contemporaneamente da ciascuna o ciascuno assistente, compresi i propri se di età inferiore ai dieci anni, è pari a sei.

3. Ai fini del calcolo del numero massimo di bambini da assistere contemporaneamente devono comunque essere rispettati i parametri di superficie minima di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22.

4. I bambini assistiti e gli o le assistenti domiciliari all'infanzia devono essere assicurati per responsabilità civile contro terzi».

Art. 12.

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40, è così sostituita:


«*d*) la riduzione dell'importo dovuto dalla famiglia in caso di malattia del bambino che si prolunghi oltre i 15 giorni;».

Art. 13.

1. Le seguenti disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2008:

a) art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43, così come sostituito dall'art. 7, comma 1, del presente decreto;

b) art. 14-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32 come introdotto dall'art. 9, comma 1, del presente decreto;



c) art. 40-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, così come sostituito dall'art. 10, comma 2, del presente decreto;

d) punto 3.4 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, come introdotto dall'art. 10, comma 3, del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 marzo 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2008, registro n. 1, foglio n. 4.

(Omissis)

08R0387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 marzo 2008, n. 11.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 2000, n. 46; abrogazione decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 aprile 1970, n. 12, decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 aprile 1996, n. 15, decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 ottobre 1996, n. 37, decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 febbraio 1997, n. 2, decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1999, n. 24, decreto del Presidente della Provincia 25 ottobre 2002, n. 44.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 29 aprile 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 716 del 10 marzo 2008.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli Uffici della provincia autonoma di Bolzano sono apportate le seguenti modifiche:

a) le competenze dell'Ufficio di cui al punto 2.2. (Ufficio organizzazione) sono così integrate:

«misure di coordinamento in materia di privacy gestione e manutenzione della telefonia fissa e mobile»;

b) e competenze dell'Ufficio di cui al punto 4.6. (Ufficio stipendi) sono così integrate:

«Trattamenti di fine rapporto per periodi di servizio inferiori all'anno»;

c) le competenze dell'Ufficio di cui al punto 9.7. (Ufficio informatica amministrativa delle scuole) sono così modificate:

le ultime due linee sono sostituite come segue:

«formazione utenti sul software sviluppato specificatamente assistenza utenti per la rilevazione e risoluzione di malfunzionamenti»;

d) le competenze dell'Ufficio di cui al punto 29.3. (Laboratorio analisi aria e rumore) sono così sostituite:

«prelievi, misurazioni, analisi, collaudi, certificazioni, pareri e ricerca nei seguenti settori:

studi particolari sulla qualità dell'aria;

particolari materiali edili e di arredamento, nonché amianto ed altre fibre tossiche;

analisi cromatografiche nei settori aria, acqua, suolo, alimenti, prodotti industriali e matrici biologiche;

formazione e informazione;

funzioni di polizia amministrativa;

e) le competenze dell'Ufficio di cui al punto 29.8. (Laboratorio di chimica fisica) sono così integrate:

«emissioni di impianti industriali e sistemi di depurazione;

ambienti di vita e di lavoro;

rumore, vibrazioni, microclima ed illuminazione in ambienti confinati ed aperti»;

f) le competenze dell'Ufficio di cui al punto 31.6. (Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura) sono così modificate:

la prima lineetta è sostituita come segue:

«coordinamento dell'attuazione delle misure del programma di sviluppo rurale»;

viene aggiunta la seguente lineetta:

«sorveglianza, monitoraggio e valutazione del programma di sviluppo rurale»;

g) le competenze dell'Ufficio di cui al punto 31.7. (Ufficio servizi agrari) sono così modificate:

nella prima lineetta le parole «a favore di aziende agricole singole» vengono soppresse;

la quarta lineetta è sostituita come segue:

«finanziamento dell'attività di consulenza e formazione nonché dell'assistenza tecnica»;

h) le competenze dell'Ufficio di cui al punto 39.3. (Ufficio organismo pagatore provinciale) sono così integrate:

«autorità di certificazione per i programmi operativi 2007-2013 "Competitività regionale ed occupazione" e "Cooperazione territoriale europea Italia-Austria"»;

i) la denominazione dell'Ufficio di cui al punto 40.3. è così sostituita:

«403. Ufficio per il diritto allo studio universitario, l'università e la ricerca scientifica».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 2000, n. 46, è così sostituito:

«(2) Le funzioni della commissione di cui al comma 1 del presente articolo sono attribuite al direttore dell'Ufficio fruttivitticoltura (31.2.).».

Art. 3.

1. Sono abrogati i seguenti decreti:

a) decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 aprile 1970, n. 12;

b) decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 aprile 1996, n. 15;

c) decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 ottobre 1996, n. 37;

d) decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 febbraio 1997, n. 2;

e) decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1999, n. 24;

f) decreto del Presidente della Provincia 25 ottobre 2002, n. 44.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 marzo 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2008, registro n. 1, foglio n. 5.

08R0388



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, ad oggetto: «Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle Pro-Loco».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 17 del 27 luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 18 luglio 1977, n. 20

1. All'art. 4, primo comma, lettera *d*), della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20 (Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle «Pro-Loco») la parola «cinquanta» è sostituita dalla parola «venticinque» e la parola «ottanta» è sostituita dalla parola «quaranta».

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 20/1977

1. All'art. 6 della legge regionale n. 20/1977 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per partecipare all'assegnazione di contributi di cui al precedente comma, le «Pro-Loco» iscritte all'albo dovranno trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale apposita istanza con la quale si fornisce chiara indicazione di ogni singola iniziativa, specificando la spesa relativa e la misura del contributo che si intende richiedere. La regione, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede ad erogare un'anticipazione pari al 30 per cento di quanto spettante per l'anno in corso sulla base del riparto di fondi previsto.».

2. All'art. 6 della legge regionale n. 20/1977 il quarto comma è sostituito dal seguente: «Per ciascuna delle iniziative realizzate, le «Pro-Loco» debbono tassativamente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce trasmettere alla Giunta regionale, tramite l'Assessorato competente, il conto consuntivo approvato dell'Assemblea dei soci, visitato dal Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione stessa e trasmesso per conoscenza al Comune.».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge regionale n. 18 luglio 1977, n. 20, come modificato dall'art. 2, si applicano anche ai procedimenti in corso se, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta la concessione dei contributi da parte della Giunta regionale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 18 luglio 2008

IORIO

08R0575

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 21.

Proroga delle gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende sanitarie regionali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 17 del 27 luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende sanitarie locali della Regione Molise - ZONE -, istituite con legge regionale del 14 maggio 1997, n. 11, poste in liquidazione con legge regionale del 1° aprile 2005, n. 9 e già prorogate al 30 giugno 2008 con legge regionale del 31 dicembre 2007, n. 32, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2008.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la gestione liquidatoria delle disciolte Aziende sanitarie è svolta dalla A.S.Re.M..

Art. 3.

1. A far data dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell'art. 2, comma 14, legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono attribuite al Direttore Generale A.S.Re.M. le funzioni di Commissario Liquidatore delle disciolte Aziende sanitarie regionali.

Art. 4.


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 18 luglio 2008

IORIO

08R0576

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25, recante: «Nuova disciplina dell'orario di apertura, dei turni e delle ferie delle farmacie».*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 17 del 27 luglio 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 25/2007, dopo le parole «farmacie urbane» sono inserite le parole «e rurali».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 25/2007 sono soppressi.

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 25/2007 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Nei comuni di interesse turistico, nei periodi di maggiore incremento delle presenze, il Sindaco può autorizzare le farmacie a derogare anche parzialmente alla chiusura infrasettimanale. La domanda è inoltrata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende utilizzare la deroga ed è immediatamente comunicata all'A.S.Re.M. ai fini della definizione dei turni».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25

1. L'art. 5 della legge regionale n. 25/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Servizio pomeridiano feriale). 1. Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali di cui all'art. 3, il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti: una farmacia a battenti aperti a turno tra le farmacie del Comune;

b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie del comune;

c) nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25

1. L'art. 6 della legge regionale n. 25/2007, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 31 dicembre 2007, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Servizio festivo). 1. Le farmacie urbane e rurali non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale.

2. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nel Comune capoluogo di regione: due farmacie, delle quali una effettua il servizio a battenti aperti ininterrottamente dall'apertura antimeridiana fino alle ore 22 e prosegue a battenti chiusi nel servizio notturno fino all'apertura antimeridiana del successivo giorno feriale; l'altra di appoggio, osserva a battenti aperti l'orario previsto per i giorni feriali;

b) nei Comuni capoluogo di provincia: una farmacia a battenti aperti ininterrottamente dall'apertura antimeridiana fino alle ore 22 e a battenti chiusi nel servizio notturno fino o all'orario di apertura antimeridiano del successivo giorno feriale;

c) nei Comuni con più di una farmacia; una farmacia di turno a battenti aperti per l'orario previsto per i giorni feriali, a chiamata durante l'intervallo pomeridiano e durante l'orario di servizio notturno a turno tra le farmacie del comune;

d) nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.

3. Nei Comuni di interesse turistico, nei periodi di maggiore incremento delle presenze, il Sindaco può autorizzare deroghe anche parziali alla chiusura festiva. La domanda è inoltrata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende utilizzare la deroga ed è immediatamente comunicata all'A.S.Re.M. ai fini della definizione dei turni».

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25

1. L'art. 7 della legge regionale n. 25/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Servizio notturno). — 1. Dalla chiusura pomeridiana all'apertura antimeridiana di qualsiasi giorno feriale o festivo il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti: una farmacia a battenti aperti fino alle ore 22 e a battenti chiusi fino all'orario di apertura antimeridiana;

b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie del comune;

c) nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.

2. Il farmacista di turno non obbligato alla permanenza in farmacia è tenuto alla effettiva disponibilità, per la dispensazione dei medicinali, entro venti minuti dalla chiamata.

Art. 6.

1. Solo per la prima applicazione, e fino al 31 ottobre 2008, il termine di cui all'art. 2 della presente legge è ridotto a giorni cinque.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.


La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 18 luglio 2008

IORIO

08R0577



LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 23.

Modifiche alla legge regionale n. 20 giugno 2007, n. 17, recante: «Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 17 del 27 luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale n. 17/2007, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). 1. La Regione tutela il diritto alla salute:

a) di soggetti affetti da patologie che necessitano di trapianto d'organo o di tessuti o affetti da patologie rare, se riconosciute tali dal Ministero della salute e non trattabili nelle strutture sanitarie della regione;

b) dei minori affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise;

c) di soggetti che sono affetti da gravi patologie non trattabili in regione per cui è stato necessario il trattamento presso istituti al di fuori del territorio regionale, purché certificate dalle strutture ospitanti».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.) rimborsa al cittadino in attesa di trapianto, o che ha già subito trapianto, al cittadino affetto da patologia rara, se riconosciuta tale dal Ministero della salute e non trattabile nelle strutture sanitarie della regione, nonché ai soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 1 le spese di cui al comma 2 sostenute in conseguenza di ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche in Italia o all'estero dovuti a:

a) esami preliminari ed esami per la tipizzazione tissutale;

b) intervento di trapianto,

c) tutti i controlli successivi nonché quelli derivanti dalle complicanze dell'intervento stesso, se non effettuabili in regione;

d) trattamenti sanitari nel caso di patologie rare e nel caso di patologie gravi non trattabili in regione di cui sono affetti i minori e nel caso di gravi patologie, non trattabili in regione per cui è stato necessario il trattamento presso Istituti al di fuori del territorio regionale.

e) eventuale espianto di donatore.».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'art. 3, della legge regionale n. 17/2007, in fine è aggiunto il seguente periodo: «La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla fine di ogni trattamento sanitario».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, addì 18 luglio 2008

IORIO

08R0578

REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 2008, n. 3.

Regolamento per la gestione dell'anagrafe canina in attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, articolo 2, comma 2, lettera A).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 1° ottobre 2008)

Premesso che:

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO LA DELIBERAZIONE N. 239 DEL 4 AGOSTO 2008

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *a)*, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, nel rispetto dell'accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, la gestione dell'anagrafe canina anche attraverso strumenti informatici e l'utilizzo dei microchip come unico sistema di identificazione dei cani.

2. L'identificazione dei cani nel territorio regionale è obbligatoria e viene effettuata esclusivamente attraverso microchip, aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, forniti dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria regionale del Molise.

3. La gestione dei dati dell'anagrafe canina regionale viene effettuata per mezzo del programma informatico di gestione dell'anagrafe canina predisposto dall'ufficio anagrafe zootecnica del servizio veterinario regionale e denominato: «Banca dati dell'anagrafe canina della Regione Molise» (di seguito denominato BDCM), in grado di colloquiare con l'anagrafe canina nazionale istituita presso il dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza alimentare del Ministero della salute. Nella banca dati regionale vengono registrati tutti i cani identificati.

4. Tutte le certificazioni veterinarie che prevedono la segnalazione dell'identità di un cane devono riportare il numero di codice identificativo dell'animale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) responsabile: il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, del cane;



b) trasponder: il microchip costituito da un circuito elettronico inoculabile sottocute ad animali ed in grado di emettere, quando sia sollecitato con lo strumento di cui alla lettera d), un segnale radio decodificabile in un codice espresso in algoritmo numerico con il quale si perviene alla identificazione del responsabile di ciascun cane mediante la banca dati regionale e le sue articolazioni locali;

c) codice identificativo: il codice numerico relativo a ciascun trasponder che accompagna l'animale per tutta la vita e che viene apposto nella scheda di cui all'art. 7, comma 3, mediante etichetta adesiva;

d) lettore: una strumentazione mediante la quale si effettua la lettura del codice emesso dal trasponder;

e) carattere non temporaneo: la qualità di una situazione oggettiva o soggettiva che si protrae per almeno novanta giorni.

Art. 3.

Caratteristiche tecniche di microchip e lettori

1. Ai fini dell'utilizzo per l'anagrafe canina regionale, sono riconosciuti idonei i microchip (trasponder) e i lettori conformi allo standard ISO 11784 e ISO 11785. In particolare:

a) i microchip conformi contengono un codice a 15 cifre di tipo FDX-B;

b) i lettori conformi sono in grado di leggere sia i microchip che utilizzano sistemi di trasmissione FDX-B e HDX, che quelli con il sistema di trasmissione tipo FDX-A tipo FECAVA.

2. I microchip conformi alle caratteristiche tecniche sopra riportate rappresentano l'unico metodo ufficiale di identificazione dei cani nella Regione Molise.

Art. 4.

Banca dati dell'anagrafe canina della Regione Molise - BDCM

1. Presso il servizio veterinario regionale è istituita la Banca dati dell'anagrafe canina della Regione Molise (BDCM) nella quale confluiscono tutti i dati raccolti dai servizi veterinari delle singole Zone territoriali della A.S.Re.M. e registrati sull'articolazione locale della stessa banca dati.

2. Tutti i Servizi veterinari dell'A.S.Re.M. devono disporre delle attrezzature informatiche dedicate per l'installazione della banca dati locale dell'anagrafe canina, per la sua implementazione, per l'invio dei dati alla BDCM e per la consultazione dei dati regionali via internet. In particolare ciascuna zona dovrà essere dotata almeno di:

- a) personal computer collegato alla rete internet e stampante;
- b) indirizzo di posta elettronica dedicato;
- c) software microsoft access version 2002 o successiva.

Ciascun servizio territoriale individua un veterinario e un impiegato amministrativo referenti per l'anagrafe canina.

3. La consultazione dei dati su apposita sezione del sito web della Regione Molise prevede due tipi di accesso:

a) i servizi veterinari dell'A.S.Re.M., previo inserimento di codici criptati, possono visualizzare tutti i dati presenti nella BDCM;

b) il libero accesso, in seguito alla digitazione del codice identificativo, microchip o tatuaggio, consente agli organi di vigilanza ed a chiunque sia interessato di rintracciare il proprietario di un cane smarrito, controllare l'avvenuta iscrizione all'anagrafe del proprio cane, e di conoscere i riferimenti del servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente per territorio a cui rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni.

4. Unitamente ai dati identificativi del cane, del proprietario e dell'eventuale detentore, sono registrati nella banca dati informatizzata, a cura del servizio veterinario competente, gli episodi di morsiature e di aggressioni nei confronti di persone o animali, al fine di costituire un osservatorio regionale riguardante i cani mordaci e potenzialmente pericolosi. Sono registrati in BDCM anche le attività di prevenzione delle nascite svolte dai servizi veterinari della A.S.Re.M. ed i passaporti rilasciati.

5. Le modalità di funzionamento e di implementazione della BDCM sono disposte dal servizio veterinario regionale e possono subire modifiche parziali in ordine alle necessità tecniche o operative di buon

funzionamento del sistema e al rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di sussidiarietà.

6. La BDCM è la fonte ufficiale dei dati relativi all'anagrafe canina della Regione Molise.

7. Il servizio veterinario regionale provvede ad implementare la banca dati nazionale dell'anagrafe canina istituita presso il Ministero della salute.

Art. 5.

Norme generali sull'identificazione dei cani

1. L'applicazione del microchip ai cani i cui responsabili risiedono stabilmente sul territorio regionale può essere effettuata esclusivamente da medici veterinari della A.S.Re.M. o da liberi professionisti autorizzati dalla Regione Molise.

2. I veterinari liberi professionisti possono essere autorizzati ad espletare le attività di segnalamento e di applicazione dei microchip secondo le modalità riportate nel presente regolamento.

3. Per l'identificazione dei cani sul territorio regionale e la successiva registrazione in BDCM si utilizzano esclusivamente i microchip acquistati e forniti dalla A.S.Re.M.; i microchip regionali vanno utilizzati per identificare solo i cani il cui responsabile risiede nel territorio regionale.

4. L'A.S.Re.M., con i proventi derivanti dalla vendita ai veterinari autorizzati e della quota parte della tariffa di applicazione dei microchip forniti dalla Regione Molise, provvede all'acquisto dei microchip e alla loro distribuzione ai servizi territoriali sulla base delle richieste effettuate dagli stessi. L'A.S.Re.M. informa degli acquisti effettuati il servizio veterinario regionale, fornendo allo stesso su supporto informatico i dati relativi ai lotti dei microchip acquistati. Il file contenente i suddetti dati dovrà essere generato e consegnato dalla ditta fornitrice al momento della consegna del materiale.

5. I servizi veterinari delle zone dell'A.S.Re.M. provvedono alla fornitura dei microchip ai veterinari autorizzati sulla base delle richieste effettuate, registrando tale fornitura in BDCM.

6. Il tariffario regionale per le prestazioni rese dal personale sanitario dei dipartimenti di prevenzione, aggiornato con cadenza biennale, fissa il costo del microchip e la tariffa per l'applicazione degli stessi da parte dei servizi veterinari dell'A.S.Re.M. (codice 3.42).

7. La giunta regionale, sentiti gli ordini provinciali dei medici veterinari, fissa la tariffa per l'applicazione dei microchip da parte dei veterinari liberi professionisti autorizzati, da aggiornarsi con cadenza biennale, tenuto conto del costo della prestazione professionale e dei costi di gestione informatizzata dell'anagrafe.

8. Con il microchip devono essere identificati tutti i cani da iscrivere per la prima volta in BDCM e quelli, già identificati con il sistema dermatografico, il cui tatuaggio non risulti più leggibile.

9. Nel caso in cui il proprietario di un cane, già regolarmente tatuato in modo leggibile, ritenga utile passare all'identificazione anche mediante microchip, è indispensabile riportare nella scheda di cui all'allegato n. 1 sia il numero del tatuaggio che quello del microchip, in modo da creare nella banca dati gli opportuni collegamenti.

10. I cani privi di identificazione non possono essere iscritti all'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) e condotti a mostre, gare ed esposizioni.

Art. 6.

Compiti dei servizi veterinari

1. Ad integrazione dei compiti svolti ai sensi della legge regionale n. 7/2005, i servizi veterinari dell'A.S.Re.M., ai sensi del presente regolamento, svolgono i seguenti compiti:

a) identificazione dei cani su richiesta dei proprietari previo pagamento della relativa tariffa;

b) identificazione dei cani randagi presenti nei canili comunali o nelle strutture convenzionate che svolgono tale funzione;



c) registrazione in BDCM, entro cinque giorni lavorativi successivi delle denunce di proprietà, delle variazioni di dati, delle sterilizzazioni effettuate nei cani e rifugi, dei casi di morsicature, dei cani pericolosi e dei passaporti rilasciati;

d) autorizzazione dei veterinari liberi professionisti di cui all'art. 7;

e) rilascio al proprietario/detentore dell'animale del tesserino tascabile, opportunamente vidimato, riportante tutti i dati del cane e del proprietario;

f) invio periodico dei dati ai comuni in base alle necessità concordate e quindicinale al servizio veterinario regionale;

g) vigilanza sui veterinari autorizzati e revoca della autorizzazione nel caso in cui il veterinario libero professionista non ottemperi reiteratamente a tutti gli adempimenti previsti nel presente regolamento.

Art. 7.

Autorizzazione e fornitura di microchip ai veterinari liberi professionisti

1. I servizi veterinari dell'A.S.Re.M. autorizzano all'applicazione dei microchip i veterinari liberi professionisti che ne fanno richiesta tramite compilazione del modello di cui all'allegato n. 7.

2. I veterinari liberi professionisti che sono autorizzati ad identificare i cani mediante microchip sono incaricati di pubblico servizio. A tale scopo dovranno presentare istanza al responsabile veterinario dell'UOC di sanità animale del dipartimento di prevenzione territorialmente competente dove esercitano in modo prevalente la loro attività professionale. Tale istanza dovrà essere conforme all'allegato n. 7.

3. Ai fini dell'autorizzazione il veterinario libero professionista deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritto all'ordine dei medici veterinari della provincia;

b) essere munito di lettore ottico (transceiver);

c) essere munito di personal computer e relativo collegamento alla rete internet.

4. Il dirigente del servizio veterinario dell'A.S.Re.M., verificato il possesso dei requisiti e dell'impegno al rispetto del protocollo operativo di cui al presente regolamento, autorizza il veterinario libero professionista all'applicazione dei microchip ed ai conseguenti adempimenti (allegato n. 8).

5. I servizi veterinari forniscono i microchip ai veterinari liberi professionisti autorizzati previo pagamento degli stessi. La fornitura di microchip può avvenire esclusivamente presso la zona territoriale della A.S.Re.M. che ha rilasciato l'autorizzazione.

6. La fornitura minima di microchip è costituita da una confezione (n. 10 trasponder), mentre la massima è di 10 confezioni (n. 100 trasponder). La BDCM dovrà essere aggiornata registrando il codice delle confezioni distribuite associato al nominativo del veterinario a cui sono state assegnate, in modo da permettere la rintracciabilità di tutti i microchip consegnati. Prima di distribuire a un veterinario libero professionista autorizzato successive forniture, il servizio veterinario verifica, tramite la BDCM, che lo stesso veterinario abbia applicato almeno il 70 per cento dei microchip precedentemente attribuitigli.

7. Il responsabile veterinario dell'UOC di sanità animale del servizio veterinario territorialmente competente può revocare l'autorizzazione nel caso in cui il veterinario libero professionista non ottemperi a tutte le operazioni elencate nella presente disposizione e agli indirizzi organizzativi del servizio veterinario.

8. Il responsabile veterinario dell'UOC di sanità animale dell'A.S.Re.M. competente programma incontri con i veterinari liberi professionisti autorizzati al fine di armonizzare l'effettuazione delle operazioni previste, verificare gli indirizzi organizzativi e valutare l'attività svolta.

Art. 8.

Compiti del veterinario libero professionista

1. Ai sensi del presente regolamento, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2005, il veterinario libero professionista autorizzato svolge i seguenti compiti:

a) applica i microchip secondo le modalità previste agli articoli 10 e 11;

b) su richiesta del responsabile del cane, mediante esplicita delega, provvede alla consegna del tesserino tascabile vidimato dal veterinario della A.S.Re.M.;

c) invia le denunce di proprietà (allegato n. 1) al servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente con cadenza almeno settimanale;

d) informa adeguatamente i propri clienti circa l'obbligo di legge che impone l'iscrizione all'anagrafe canina, facendo presente anche le sanzioni previste;

e) segnala al servizio veterinario dell'A.S.Re.M. i cani non identificati per i quali richiede l'analisi del siero presso l'IZS per il controllo delle zoonosi.

Art. 9.

Ruolo dei comuni

1. Ad integrazione dei compiti svolti ai sensi della legge regionale n. 7/2005, i comuni, in forma singola o associata, ai sensi del presente regolamento, svolgono i seguenti compiti:

a) mettono a disposizione del servizio veterinario della zona territoriale dell'A.S.Re.M., per la realizzazione della rete dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente;

b) in collaborazione con il servizio veterinario della zona territoriale dell'A.S.Re.M., definiscono un calendario di giornate dedicate all'identificazione dei cani sul territorio comunale sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza e per incentivare l'identificazione dei cani;

c) in accordo con i servizi veterinari dell'A.S.Re.M. e il servizio veterinario regionale, si impegnano nel rendere noto ai cittadini le responsabilità e gli obblighi connessi alla detenzione dei cani alla luce della nuova normativa regionale in materia.

Art. 10.

Modalità di applicazione dei microchip

1. L'applicazione del microchip va praticata da un medico veterinario secondo la procedura descritta di seguito:

a) si verifica l'eventuale presenza di precedenti contrassegni di identificazione del cane (tatuaggi e/o microchip); qualora sia presente un tatuaggio, questo deve essere riportato nella scheda segnaletica. Qualora fosse già presente un microchip non se ne deve applicare un secondo;

b) prima della sua applicazione, si verifica la funzionalità del microchip, utilizzando il lettore;

c) si controlla la corrispondenza tra la lettura del microchip e il codice riportato sull'etichetta (fustella) che accompagna ogni pezzo;

d) si procede all'inoculazione sul lato sinistro del collo, nel terzo craniale, in modo da non provocare inutili sofferenze all'animale;

e) effettuata l'inoculazione, si procede ad una lettura di verifica;

f) l'applicazione del microchip viene certificata attraverso la compilazione della seconda parte dell'allegato n. 1, dove viene apposta, nell'apposito spazio su ciascuna copia, la fustella del microchip contenente il numero dello stesso, e riportando nello spazio a lato la data dell'avvenuta identificazione e la firma. La scheda dell'allegato n. 1 deve essere controfirmata dal proprietario del cane o da un suo delegato. Contestualmente si verificano i dati relativi al proprietario del cane;

g) l'allegato n. 1 va redatto su personal computer in triplice copia nel caso dei veterinari liberi professionisti e dei servizi veterinari dei distretti territoriali A.S.Re.M. e in duplice copia, se redatto dal servizio veterinario della sede della zona A.S.Re.M. Di tali copie una va conse-



gnata al proprietario del cane l'altra al servizio veterinario della zona A.S.Re.M. competente ove sarà trattenuta agli atti mentre la terza è conservata dal veterinario identificatore libero professionista, per almeno tre anni, o dal servizio veterinario dei distretti territoriali A.S.Re.M.

2. Il veterinario libero professionista autorizzato e il servizio veterinario dei distretti territoriali A.S.Re.M. inviano, con cadenza almeno settimanale, sia su supporto cartaceo che tramite posta elettronica copia dell'allegato n. 1 al servizio veterinario della A.S.Re.M. competente.

3. Qualora venga erroneamente applicato un secondo microchip sullo stesso cane, si provvederà a riportare sull'allegato n. 1, la doppia identificazione. Quest'ultima dovrà essere riportata anche nella BDCM con una doppia registrazione del cane.

Art. 11.

Modalità di iscrizione e identificazione

1. I proprietari o detentori di cani sono tenuti, ai sensi della legge regionale n. 7/2005 e del presente regolamento, ad iscrivere i propri cani alla BDCM, secondo le procedure di seguito descritte:

a) il cane deve essere identificato ed iscritto in anagrafe presso il servizio veterinario della zona dell'A.S.Re.M. territorialmente competente entro i primi due mesi di vita; in caso di vendita o cessione prima di tale data, l'identificazione deve essere anticipata;

b) al momento dell'identificazione, il responsabile del cane deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità ed il codice fiscale, indispensabili per la registrazione in BDCM;

c) al responsabile del cane verrà consegnata la denuncia di proprietà (allegato n. 1) completa di tutti i dati e della fustella riportante il codice del microchip;

d) in un momento successivo, in seguito alla registrazione in BDCM sarà consegnato al responsabile del cane dal servizio veterinario A.S.Re.M. o dal veterinario libero professionista che ha provveduto all'identificazione del cane, un tesserino tascabile, opportunamente vidimato dal veterinario A.S.Re.M., riportante tutti i dati del cane e del responsabile stesso.

2. Se il medico veterinario a cui il cucciolo è sottoposto per l'identificazione valuta che per le dimensioni o per altri motivi ostativi (es. lesioni della parte, seria compromissione dello stato generale) non è opportuna l'applicazione del microchip, dopo avere registrato il cane sugli appositi moduli, riporta la motivazione della mancata identificazione e la data in cui il cane dovrà essere ricondotto per l'intervento. Al responsabile verrà consegnata copia della scheda di identificazione del cane con le suddette indicazioni. Entro la data prevista il cane dovrà essere riportato dal veterinario per la conclusione della procedura.

3. Fino all'avvenuta identificazione l'animale non potrà essere ceduto.

4. La registrazione in banca dati avverrà solo nel momento in cui il cane sarà stato identificato tramite il microchip, ma il proprietario dell'animale avrà nel frattempo copia della scheda che attesta che ha rispettato l'obbligo di legge e che solo motivazioni particolari hanno impedito l'inserimento del microchip.

5. Coloro che possiedono un cane introdotto stabilmente da altre regioni o da altri stati, sono tenuti, entro quindici giorni dall'acquisizione dell'animale:

a) per i cani già identificati con microchip che risultino provvisti della certificazione veterinaria e/o iscritti nella Banca dati nazionale, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario della zona territoriale dell'A.S.Re.M. di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. La suddetta segnalazione deve avvenire tramite la consegna della documentazione rilasciata dalla regione o stato di provenienza eventualmente integrata con i campi obbligatori dell'allegato n. 1 se mancanti;

b) per i cani già identificati con microchip che risultino sprovvisti della certificazione veterinaria e/o non iscritti nella Banca dati nazionale, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario della zona territoriale A.S.Re.M. di residenza per la registrazione nella banca dati regionale previo pagamento della sanzione prevista dall'art. 13, comma 2;

c) per i cani non ancora identificati, all'identificazione e registrazione dei cani stessi previo pagamento della sanzione prevista dall'art. 13, comma 4.

6. Il responsabile del cane ha l'obbligo di segnalare al servizio veterinario della zona territoriale della A.S.Re.M., utilizzando i relativi allegati al presente regolamento, le seguenti variazioni che dovessero verificarsi:

a) entro quindici giorni, il cambio residenza o domicilio, la cessione ad altro proprietario o la morte del cane;

b) entro tre giorni, i casi di smarrimento o di ritrovamento di un cane.

Quest'ultimo obbligo corre anche per i veterinari liberi professionisti qualora intervengano, direttamente o su richiesta, su animali per i quali non sia rintracciabile il proprietario.

7. Le suddette segnalazioni vanno effettuate presso la zona territoriale dell'A.S.Re.M. dove il cane è stato registrato. Nei casi in cui le variazioni dei dati comportino il cambiamento di competenza territoriale della A.S.Re.M., è compito del servizio veterinario della A.S.Re.M. trasmettere d'ufficio tale variazione al servizio della zona divenuta competente territorialmente.

8. In caso di trasferimento della proprietà o della detenzione a qualsiasi titolo e di carattere non temporaneo, il cedente effettua la relativa comunicazione tramite l'allegato n. 2 al servizio veterinario della zona territoriale dell'A.S.Re.M. di propria residenza, indicando le generalità complete del nuovo responsabile, che controfirma e ne trattiene una copia.

9. La variazione di responsabile non ha effetto se non dal momento della registrazione dell'avvenuto aggiornamento della BDCM e del ritiro da parte del nuovo responsabile del cane del tesserino tascabile, opportunamente vidimato dal veterinario A.S.Re.M., riportante tutti i dati del cane e del nuovo proprietario, con effettiva presa in carico dell'animale da parte di quest'ultimo.

10. Nei casi di soppressione dell'animale, alla relativa comunicazione (allegato n. 4) va allegata copia del certificato veterinario in cui sono riportati i motivi dell'applicazione dell'eutanasia.

Art. 12.

Attività di identificazione nei canili comunali

1. Tutti i cani presenti nei canili comunali e nelle strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate che svolgono funzione di canile comunale, devono essere sottoposti all'applicazione del microchip da parte del servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente territorialmente sul canile e possibilmente anche fotografati, istestandone la temporanea proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento. I dati dovranno essere registrati in BDCM entro cinque giorni lavorativi dall'evento. Il costo del microchip applicato ai cani di cui sopra è posto a carico del comune ove è stato rinvenuto il cane.

Art. 13.


Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge n. 281/1991, dalla legge n. 189/2004, dell'O.M. 14 gennaio 2008 e dalla legge regionale n. 7/2005, l'inosservanza delle norme di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative indicate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Qualora il proprietario del cane al quale sia già stato impiantato un microchip al momento dell'iscrizione in anagrafe risulti sprovvisto della certificazione veterinaria di cui all'art. 11, è punito con una sanzione pari a € 25,00, oltre alla tariffa prevista per l'iscrizione in anagrafe, ad eccezione dei cani identificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. In questo caso il veterinario dell'A.S.Re.M. provvede alla verifica della presenza del microchip ed alla compilazione della sezione dell'allegato n. 1 di propria competenza.

3. Qualora al momento dell'iscrizione in anagrafe regionale risulti che l'animale sia già stato identificato da un veterinario extra regionale e non risulti iscritto nell'anagrafe dell'altra regione, si applica la sanzione pari a € 25,00.

4. Chiunque ceda, anche a titolo gratuito, un cane non identificato e registrato in banca dati, è punito con la sanzione da € 80,00 a € 480,00.



5. Chiunque acquisti o riceva, anche a titolo gratuito, un cane non identificato e registrato in banca dati, è punito con la sanzione da € 40,00 a € 240,00.

6. Qualora un proprietario che risiede in territorio extra regionale intenda far identificare il proprio cane da un veterinario libero professionista autorizzato ai sensi del presente regolamento, quest'ultimo non deve utilizzare un microchip regionale: in caso di utilizzo in tale fattispecie, il veterinario è punito con una sanzione pari a € 25,00.

7. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della legge regionale n. 7/2005.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Restano validi i codici di anagrafe canina regionale apposti con tatuaggio precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il cane già identificato con trasponder alla data di entrata in vigore del presente regolamento viene iscritto all'anagrafe canina mantenendo il codice posseduto, previa verifica di conformità del trasponder ai requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento. A tal fine, il responsabile presenta al Servizio veterinario della zona territoriale dell'A.S.Re.M. competente la documentazione relativa, completa di etichetta con codice identificativo.

3. Per i cani con un'età superiore a due mesi di vita alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla stessa data si applicano le seguenti disposizioni:

a) i proprietari di cani non ancora identificati, né tramite tatuaggio né tramite microchip devono provvedere alla registrazione e identificazione degli stessi secondo le procedure di cui al presente regolamento;

b) per i cani il cui tatuaggio cane sia diventato illeggibile, il proprietario ha l'obbligo di provvedere ad una nuova identificazione tramite microchip;

c) i proprietari di cani già identificati ma non ancora inseriti nella BDCM, possono far registrare il proprio animale rivolgendosi direttamente al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente previa presentazione della denuncia di proprietà (allegato n. 1).

Trascorso il suddetto termine, i contravventori sono passibili di sanzione amministrativa secondo quanto previsto all'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 7/2005.

4. Al fine di aggiornare la BDCM in modo da avere registrati tutti i cani presenti sul territorio regionale anche i proprietari di cani già regolarmente tatuati in modo leggibile devono presentare al Servizio veterinario della zona competente dell'A.S.Re.M., entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la denuncia di proprietà (allegato n. 1), compilando la parte di propria competenza ed indicando il codice del tatuaggio nella parte riservata al veterinario senza la controfirma di quest'ultimo. Tale registrazione non comporta oneri finanziari per il responsabile del cane. La mancata denuncia entro il suddetto termine si configura come mancata registrazione del cane in anagrafe con l'applicazione della sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 7/2005.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 15 settembre 2008

IORIO

(Omissis)

08R0557

REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 2008, n. 4.

Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2007, n. 23, recante: «Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 1° ottobre 2008)

Premesso che:

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO LA DELIBERAZIONE N. 240 DEL 4 AGOSTO 2008

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento contiene norme di attuazione della legge regionale 10 agosto 2007, n. 23, recante: «Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise» di seguito denominata legge.

Art. 2.

Istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro

1. Gli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. che deliberano la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro trasmettono, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, copia della deliberazione e del nuovo statuto al comune in cui l'ente ha sede legale, per l'espressione del parere di cui all'art. 3, comma 2, della legge, e ne danno contestuale comunicazione alla competente direzione generale della giunta regionale allo scopo di consentire il tempestivo avvio della procedura di trasformazione.

2. Acquisito il parere del comune ovvero decorso inutilmente il termine per l'espressione dello stesso, le II.PP.A.B. trasmettono l'istanza di trasformazione dell'istituzione in persona giuridica di diritto privato alla direzione generale della giunta regionale competente per materia ed al comune in cui l'I.P.A.B. ha sede legale.

3. L'istanza di trasformazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale della deliberazione di trasformazione corredata da dichiarazione di avvenuta pubblicazione;

b) copia delle tavole di fondazione ovvero degli atti istitutivi;

c) copia conforme del nuovo statuto e del relativo provvedimento di approvazione;

d) relazione sulle attività dell'ente;

e) inventario del patrimonio immobiliare;


f) inventario del patrimonio mobiliare;

g) inventario dei beni di interesse storico-artistico;

h) certificazione bancaria relativa alla situazione di cassa ed ai titoli di proprietà dell'ente datata non anteriormente al sessantesimo giorno precedente alla presentazione dell'istanza;

i) parere del comune del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale ovvero dichiarazione di infruttuosa scadenza del termine per l'espressione del parere.

Le perizie e gli inventari, unitamente alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente, devono essere approvati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituzione. La perizia relativa agli immobili di proprietà dell'I.P.A.B. deve essere asseverata e può essere redatta anche da un tecnico comunale.



Art. 3.

Parere del comune e conferenza interistituzionale

1. Il parere di cui all'art. 3, comma 2, della legge è trasmesso dal comune interessato all'I.P.A.B. istante e alla competente direzione generale della giunta regionale entro cinque giorni dall'adozione dello stesso. In assenza del parere, la giunta regionale assume il provvedimento relativo alla trasformazione sulla base dei documenti acquisiti.

2. È a carico dell'I.P.A.B. istante l'onere di documentare l'avvenuta presentazione al comune della delibera di trasformazione per l'espressione del parere nonché di attestare, con propria dichiarazione, l'infruttuosa scadenza del termine previsto per l'espressione dello stesso.

3. Nel caso in cui il comune esprima parere contrario alla trasformazione, il direttore generale della competente direzione della giunta regionale convoca, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge, una conferenza interistituzionale.

4. La conferenza interistituzionale è composta:

a) dal sindaco del comune presso cui l'I.P.A.B. ha sede legale ovvero da un assessore da lui delegato;

b) dal legale rappresentante dell'I.P.A.B. interessata;

c) dal direttore generale della direzione generale della giunta regionale competente per materia ovvero da un dirigente delegato dallo stesso.

Ciascun componente della conferenza può avvalersi della collaborazione di un funzionario o di un consulente. Le determinazioni finali della conferenza sono trasmesse immediatamente alla giunta regionale per l'adozione della relativa deliberazione. Anche in assenza di determinazioni finali della conferenza interistituzionale, la giunta regionale, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, assume il provvedimento conclusivo.

Art. 4.

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private

1. La trasformazione in persone giuridiche private senza scopo di lucro è deliberata dalla giunta regionale su proposta della direzione generale competente per materia in base alla documentazione acquisita ovvero in base all'esito della conferenza di cui all'art. 3. L'iscrizione dell'istituzione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato è disposta in conformità alle norme stabilite nel regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 12.

Art. 5.

Istanza di trasformazione in azienda di servizi alla persona - ASP

1. L'istanza di trasformazione dell'istituzione in ASP è trasmessa, entro cinque giorni dall'adozione della relativa deliberazione, alla direzione generale della giunta regionale competente per materia.

2. L'istanza di trasformazione deve essere accompagnata dalla documentazione indicata all'art. 2.

3. Lo statuto del nuovo ente deve essere trasmesso in originale recante in ogni pagina scritta il timbro dell'ente e la sottoscrizione del presidente e del segretario dell'ente.

4. La trasformazione in ASP è disposta con provvedimento del direttore della competente direzione generale della giunta regionale.

Art. 6.

Compiti di verifica dei comuni

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni e l'A.S.Re.M. verificano l'eventuale esistenza, sul territorio di rispettiva competenza, di II.P.P.A.B. che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge. Qualora l'I.P.A.B., che si trovi nelle predette condizioni, risulti priva dell'organo di amministrazione, il comune propone alla competente direzione generale della giunta regionale il nominativo del soggetto cui affidare l'incarico di commissario per l'attuazione della legge.

2. I comuni accertano che le II.P.P.A.B. presenti sul proprio territorio adottino gli atti di trasformazione entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del presente regolamento. Decorso inutilmente tale termine, il sindaco del comune in cui l'I.P.A.B. ha sede legale trasmette alla competente direzione generale della giunta regionale, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine sopra richiamato, il nominativo della persona ritenuta idonea a svolgere l'incarico di commissario con il compito di procedere alla trasformazione.

3. Qualora l'amministrazione comunale non provveda alla designazione del commissario entro il termine stabilito, la giunta regionale, previa diffida al comune a provvedere nel termine di dieci giorni, nomina un commissario incaricato di provvedere alla trasformazione dell'I.P.A.B. inadempiente. Il commissario designato trasmette alla competente direzione generale della giunta regionale il proprio curriculum professionale e la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico.

4. Per la nomina del commissario si applicano le cause d'incompatibilità previste dall'art. 8 della legge.

Art. 7.

Compiti del commissario

1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il commissario trasmette alla giunta regionale gli atti relativi alla trasformazione dell'I.P.A.B. per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza della giunta medesima.

2. In caso di intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 4 della legge, il nuovo statuto dell'ente deve essere adottato entro sei mesi dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Fusione delle II.P.P.A.B.

1. Le deliberazioni degli organi di amministrazione delle II.P.P.A.B. relative alla fusione degli enti interessati sono trasmesse alla competente direzione generale della giunta regionale unitamente all'istanza di trasformazione. L'istanza di fusione deve essere prodotta unitamente ad apposita deliberazione che contenga i seguenti elementi e documenti:

a) dichiarazione della volontà di procedere alla fusione, assunta dagli organi di amministrazione delle II.P.P.A.B. interessate competenti ad assumere gli atti di straordinaria amministrazione;

b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti facenti capo alle istituzioni che hanno deliberato di fondersi;

c) inventario, costituente parte integrante della deliberazione, relativo ai beni patrimoniali mobili ed immobili di proprietà di ogni singola I.P.A.B. interessata;

d) elenco del personale, dipendente da ognuna delle istituzioni interessate alla fusione, con indicazione delle singole qualifiche funzionali e dell'eventuale scadenza del rapporto di lavoro per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;

e) copia dell'ultimo conto consuntivo approvato;

f) nel caso di fusione per incorporazione, dichiarazione della volontà di recepire il patrimonio, il personale ed i rapporti giuridici dell'ente incorporato, assunta dall'organo di amministrazione dell'ente incorporante.

2. Gli organi che amministrano contemporaneamente più II.P.P.A.B. devono disporre, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e contestualmente alla trasformazione dell'istituzione, anche la fusione degli enti amministrati in una unica persona giuridica di diritto privato ovvero in una unica ASP.

3. In assenza di una esplicita manifestazione di volontà dell'organo di amministrazione, la fusione è disposta d'ufficio dall'organo regionale competente ad adottare il provvedimento di trasformazione. Il provvedimento è trasmesso agli enti interessati.

4. Lo statuto dell'ente derivante dalla fusione di più II.P.P.A.B. deve prevedere, per quanto possibile, il raggiungimento degli scopi previsti dagli statuti delle II.P.P.A.B. assoggettate a fusione.



Art. 9.

Estinzione delle I.P.A.B.

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge per l'estinzione di una I.P.A.B., il consiglio di amministrazione dell'istituzione, ovvero il commissario nominato in via sostitutiva, effettua la ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali dell'I.P.A.B. da estinguere.

2. L'organo di amministrazione competente per gli adempimenti di cui al comma 1, rassegna alla competente direzione generale della giunta regionale, unitamente alla richiesta di estinzione, gli esiti della ricognizione giuridico-patrimoniale dell'I.P.A.B.

3. L'organo di amministrazione trasmette altresì alla giunta regionale una relazione sulle finalità statutarie dell'ente e formula proposte in ordine al soggetto cui attribuire il patrimonio residuo individuato ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge, nonché, ove presente, il personale dell'I.P.A.B. soggetta ad estinzione, secondo quanto previsto dallo stesso articolo.

4. La giunta regionale delibera, ai sensi e nei termini di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge, l'estinzione dell'istituzione.

5. L'estinzione dell'ente comporta l'attribuzione del relativo patrimonio e del relativo personale agli enti di cui all'art. 6, comma 5, della legge esistenti nel comune sede dell'istituzione o nello stesso ambito territoriale di riferimento per il quale è stato elaborato il piano di zona di cui all'art. 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 10.

Attività delle ASP

1. Le ASP determinano nel proprio statuto le tipologie di attività che intendono svolgere. Le ASP devono prevedere nei propri statuti di svolgere attività sociali, socio-sanitarie o educative nei settori:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) assistenza sanitaria integrata;
- c) beneficenza;
- d) istruzione;
- e) formazione.

Art. 11.

Contenuti dello statuto

1. Oltre a quanto previsto dalla legge e dall'art. 10, lo statuto prevede:

- a) l'istituzione degli organi di controllo interno e l'eventuale affidamento dell'attività di revisione a società esterne;
- b) l'istituzione e i compiti dell'ufficio relazioni con il pubblico;
- c) la periodicità delle adunanze ordinarie del consiglio di amministrazione e le modalità della loro convocazione.

Art. 12.

Modalità di controllo dello statuto - Modifiche statutarie

1. Lo statuto delle ASP e le successive modifiche devono essere trasmesse, previa pubblicazione all'albo dell'azienda per un periodo consecutivo di otto giorni, alla direzione generale della giunta regionale competente per materia entro dieci giorni dall'approvazione da parte dell'organo competente.

2. L'istanza con cui si chiede alla giunta regionale l'apposizione del visto sullo statuto deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) copia del nuovo statuto, unitamente al provvedimento di approvazione;
- b) attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo dell'azienda;
- c) dichiarazione di inesistenza di osservazioni ovvero copia delle stesse, qualora presentate;

d) copia del provvedimento o dei provvedimenti di insediamento e di eventuali surrogazioni di componenti l'organo di amministrazione. Su ogni pagina dello statuto deve essere apposta la sottoscrizione del presidente dell'azienda ed il timbro dell'ente.

3. La direzione generale della giunta regionale competente per materia, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, verifica che lo statuto dell'azienda sia conforme alle norme di legge e di regolamento che disciplinano il funzionamento delle ASP; in caso di conformità vista lo statuto in ogni sua pagina e lo restituisce a mezzo lettera raccomandata all'azienda istante. La nota raccomandata costituisce parte integrante dello statuto e deve sempre essere allegata allo stesso.

4. Entro il termine di cui al comma 3, la competente direzione generale della giunta regionale può chiedere l'integrazione della documentazione prodotta dall'azienda in ordine ai contenuti dello statuto approvato ovvero il riesame dello stesso sotto il profilo della legittimità, formulando specifiche osservazioni; la richiesta di documentazione integrativa o di riesame comporta la sospensione del termine per l'apposizione del visto, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta o dello statuto modificato.

5. Nel caso in cui lo statuto, anche a seguito della richiesta di integrazione o di riesame, presenti vizi di legittimità o aspetti di incompatibilità con la programmazione regionale o di zona, la competente direzione generale della giunta regionale nega il visto e restituisce gli atti all'ente istante.

6. Lo statuto restituito privo del visto non produce effetti.

7. Lo statuto vistato è pubblicato all'albo dell'azienda per un periodo consecutivo di otto giorni.

8. Lo statuto dell'ASP può essere modificato esclusivamente dall'organo di amministrazione dell'azienda; l'autorità di controllo può proporre al consiglio di amministrazione dell'ASP l'adozione di modifiche allo statuto che si rendano necessarie per adeguare gli scopi dell'azienda ai fabbisogni individuati nei piani di zona.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione delle ASP

1. La durata in carica dell'organo di amministrazione delle ASP è stabilita dallo statuto in un numero di anni non inferiore a tre e non superiore a cinque.

2. Le modifiche dello statuto che determinano variazioni nella durata in carica degli amministratori dell'azienda producono i propri effetti a decorrere dall'insediamento del consiglio di amministrazione successivo a quello che ha deliberato le modifiche.

Art. 14.

Candidature ad amministratore di ASP


1. In sede di prima applicazione della legge e del presente regolamento, la nomina degli organi delle ASP avviene entro novanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento regionale di trasformazione.

2. Non oltre il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del consiglio di amministrazione dell'azienda, il presidente della stessa espone all'albo dell'ente la comunicazione con la quale vengono resi noti la data di scadenza dell'organo di amministrazione ed i termini per la presentazione delle candidature ad amministratore dell'ASP; con la stessa comunicazione si invitano gli interessati a presentare la propria candidatura ai soggetti competenti alla nomina. È cura dell'azienda provvedere alla pubblicità di cui al presente comma, anche attraverso gli strumenti di comunicazione dei soggetti competenti alla nomina.

3. Il direttore dell'ASP assicura agli interessati la visione dello statuto e del regolamento di organizzazione e contabilità dell'azienda.

4. Gli interessati alla nomina ad amministratore delle ASP presentano la propria candidatura ai soggetti competenti alla nomina non oltre il novantesimo giorno antecedente alla scadenza dell'organo di amministrazione per il quale è presentata la candidatura.

5. La candidatura alla carica di amministratore deve essere integrata da una autocertificazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge.



Art. 15.

Requisiti degli amministratori

1. Possono presentare domanda per la nomina ad amministratore di ASP i soggetti con comprovata esperienza nei settori rispondenti alle attività svolte dall'azienda.

2. Non sono accolte le candidature proposte da coloro che risultano:

a) aver subito una condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) essere stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura ad amministratore;

c) avere rapporti di lavoro dipendente con gli enti individuati, dalla normativa vigente, quali soggetti preposti alla nomina dei componenti l'autorità di controllo sulle ASP;

d) trovarsi in posizione debitoria nei confronti dell'azienda presso la quale si dovrà ricoprire la carica di amministratore.

3. In caso di assenza dei fondatori o di loro discendenti ovvero in mancanza di soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), è demandata, dallo statuto dell'azienda ad organizzazioni della società civile operanti nell'ambito territoriale di riferimento dell'ASP.

Art. 16.

Nomina ed insediamento degli amministratori

1. I soggetti di cui all'art. 8, comma 3, lettere a) e b) della legge, cui compete la nomina degli amministratori delle ASP, assumono i provvedimenti di nomina prima del sessantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del consiglio di amministrazione da rinnovare e li trasmettono entro cinque giorni dalla loro adozione alla direzione generale della giunta regionale competente per materia. La giunta regionale, entro quaranta giorni dall'acquisizione degli atti, assume i provvedimenti di nomina e li trasmette entro cinque giorni dalla loro adozione agli altri soggetti competenti alla nomina.

2. Il presidente uscente, ovvero l'amministratore più anziano d'età in caso di primo insediamento dell'organo di amministrazione, previa acquisizione di tutti i provvedimenti di nomina, provvede alla convocazione della seduta di insediamento non oltre i dieci giorni seguenti all'acquisizione dell'ultimo provvedimento di nomina.

3. La durata in carica del consiglio di amministrazione decorre dalla data di insediamento. Per data di insediamento si intende il giorno in cui ha luogo la prima seduta, regolarmente verbalizzata, dell'organo di amministrazione completo di tutti i suoi componenti.

Art. 17.

Dimissioni degli amministratori

1. Le dimissioni degli amministratori devono essere presentate contestualmente all'ASP interessata nonché al soggetto che ha disposto la nomina e protocollate, immediatamente all'atto della presentazione.

2. In caso di dimissioni di più amministratori nominati da uno stesso ente, il soggetto competente alla nomina dispone la surrogazione degli amministratori dimissionari seguendo l'ordine cronologico delle dimissioni pervenute.

3. Il provvedimento di nomina dell'amministratore nominato in surroga deve esplicitare il nominativo dell'amministratore sostituito.

Art. 18.

Revoca degli amministratori

1. La revoca degli amministratori delle ASP, di cui all'art. 8 della legge, può essere disposta unicamente dal soggetto che ha provveduto alla nomina.

2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti, da comunicare all'interessato con nota raccomandata e, per conoscenza, all'ASP ed all'autorità di controllo. Nella nota contenente la contestazione degli addebiti deve essere assegnato un congruo termine entro cui l'interessato può far pervenire le proprie controdeduzioni.

3. Il provvedimento dell'ente che dispone la revoca di un componente dell'organo di amministrazione deve contenere:

a) l'indicazione degli addebiti contestati in forma scritta;

b) l'indicazione dell'avvenuto contraddittorio e delle eventuali controdeduzioni pervenute in forma scritta;

c) l'esito del contraddittorio in forma scritta.

Art. 19.

Surroga degli amministratori

1. I consiglieri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica devono essere sostituiti dall'ente o dal soggetto che li ha nominati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

2. A tal fine, il giorno successivo alle dimissioni, all'intervenuta decadenza o al verificarsi di altra causa di cessazione dalla carica, il presidente dell'azienda comunica all'ente ovvero al soggetto competente alla nomina l'intervenuta cessazione e chiede la surroga del consigliere o dei consiglieri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica.

3. Gli amministratori revocati sono sostituiti dall'ente competente alla nomina entro trenta giorni dal provvedimento di revoca.

4. La surrogazione dell'amministratore dimessosi, revocato, decaduto o altrimenti cessato dalla carica diventa efficace con il provvedimento del consiglio di amministrazione che ne prende atto.

5. Il presidente dell'ASP trasmette copia del provvedimento di presa d'atto all'autorità di controllo ed al soggetto che ha effettuato la nomina entro cinque giorni dall'adozione dello stesso.

Art. 20.

Validità delle deliberazioni

1. Le sedute degli organi di amministrazione delle ASP sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione.

2. Le modifiche dello statuto delle ASP, l'approvazione del bilancio di esercizio e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo di amministrazione dell'azienda.

3. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo di amministrazione.


4. Le deliberazioni delle ASP aventi oggetto diverso da quanto indicato ai due commi precedenti sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

5. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o, in caso di assenza, dal consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal consigliere più anziano d'età.

7. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese.

8. Deve astenersi dalla votazione ed allontanarsi dalla sala dell'adunanza l'amministratore che, a qualsiasi titolo, abbia interesse nell'argomento in votazione. L'interesse può essere diretto o riguardare parenti ed affini dell'amministratore fino al quarto grado. Della dichiarazione di interesse e dell'avvenuto allontanamento deve essere fatta menzione nel verbale dell'adunanza.



Art. 21.

Pareri e pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le proposte di deliberazione devono essere accompagnate dai pareri di regolarità tecnica e/o contabile resi dalle figure poste al vertice delle ripartizioni in cui si articola la struttura organizzativa dell'azienda. In assenza di figure cui lo statuto dell'azienda attribuisce la responsabilità delle ripartizioni organizzative, i pareri sono resi dal direttore dell'ASP.

2. Tutte le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione devono essere pubblicate, a partire dal quinto giorno successivo all'adozione delle stesse, per quindici giorni consecutivi mediante affissione nell'albo dell'azienda in modo da garantire la visione integrale del testo.

3. Dell'avvenuta pubblicazione deve farsi garante il direttore dell'azienda mediante apposita certificazione da apporre su ogni singolo atto deliberativo una volta effettuata la pubblicazione.

4. Tutte le deliberazioni diventano esecutive dopo otto giorni dall'avvenuta pubblicazione salvo i casi in cui, per motivate esigenze esplicitamente indicate nel dispositivo dello stesso atto deliberativo, i provvedimenti vengano dichiarati immediatamente esecutivi.

Art. 22.

Processi verbali

1. Tutte le proposte di deliberazione devono essere motivate.

2. Delle adunanze dell'organo di amministrazione è redatto apposito processo verbale.

3. Nel processo verbale deve essere fatta risultare la relazione illustrativa della proposta di deliberazione, gli eventuali interventi, le osservazioni e le dichiarazioni che gli intervenuti chiedono di inserire nel processo verbale.

4. Il processo verbale è sottoscritto dal verbalizzante e da tutti gli intervenuti; chi rifiuta di sottoscrivere il processo verbale può far allegare allo stesso una propria dichiarazione; detta dichiarazione è trasmessa all'ente con nota di accompagnamento entro il terzo giorno successivo all'adunanza dell'organo di amministrazione.

5. Le deliberazioni sono raccolte nell'apposito registro delle deliberazioni.

Art. 23.

Regolamento di organizzazione e contabilità

1. L'organizzazione dell'ASP è stabilita dallo statuto e dal regolamento di organizzazione e contabilità dell'azienda e deve rispondere a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza necessari a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. L'organo di amministrazione di ogni ASP può adottare le modifiche di statuto e di regolamento ritenute necessarie per consentire il miglioramento dell'amministrazione e l'ampliamento delle attività istituzionali.

3. È facoltà per gli amministratori di rinunciare all'indennità determinata dalla giunta regionale.

4. Il regolamento di organizzazione e contabilità di cui all'art. 7, comma 6, della legge è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione ed è trasmesso alla direzione generale della giunta regionale competente per materia entro dieci giorni dall'approvazione.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto, la direzione generale competente per materia, qualora rilevi violazioni di legge o di regolamento, invita l'azienda a riesaminare il provvedimento formulando specifiche osservazioni riferite ai singoli articoli. L'organo di amministrazione dell'azienda provvede successivamente a trasmettere alla competente direzione generale il nuovo regolamento modificato secondo le indicazioni regionali ovvero comunica le motivazioni che inducono a confermare il regolamento già deliberato.

Art. 24.

Il direttore

1. L'organo di amministrazione dell'azienda nomina il direttore dell'azienda e ne determina gli obiettivi e le modalità di controllo dei risultati.

2. I compiti e le attribuzioni specifiche nonché l'orario di servizio del direttore sono stabiliti nel contratto di lavoro stipulato tra il direttore e l'azienda; il contratto è sottoscritto dal direttore e dal presidente dell'ente.

3. Il direttore pone in essere gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento dell'azienda.

4. Il direttore risponde del proprio operato all'organo di amministrazione dell'azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati; entro il 31 dicembre di ogni anno il direttore presenta all'organo di amministrazione una relazione sulle attività poste in essere dall'istituzione formulando le proposte ritenute necessarie allo sviluppo dell'ASP.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'organo di amministrazione dell'azienda, con propria deliberazione, assegna al direttore gli obiettivi da raggiungere nel corso dell'anno ed attribuisce allo stesso le risorse necessarie.

6. Alla cessazione del proprio incarico il direttore predispone una relazione contenente, oltre agli elementi di conoscenza relativi a quanto realizzato nel corso della propria gestione, un dettagliato resoconto in ordine alla situazione dei rapporti giuridici esistenti con particolare riferimento al patrimonio immobiliare e mobiliare, allo stato di eventuali lavori in corso ed al personale impiegato presso l'azienda con relativo organigramma; la relazione deve contenere inoltre la descrizione dello stato della documentazione obbligatoria da custodire ed aggiornare presso la sede dell'istituzione.

Art. 25.

Incompatibilità e decadenza del direttore

1. Nel caso in cui, successivamente alla nomina, il direttore venga a trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 5, della legge, l'organo di amministrazione dell'azienda ne delibera, su proposta del presidente, la decadenza dall'incarico.

2. Contemporaneamente alla decadenza del direttore, l'organo di amministrazione dell'azienda dispone, in via provvisoria e sino alla nomina del nuovo direttore, l'assegnazione delle funzioni direttive ad altro dipendente dell'azienda; nello stesso atto deliberativo sono determinate le indennità da corrispondere in via provvisoria al sostituto del direttore.


3. Il mandato del sostituto cessa con l'assunzione dell'incarico da parte del nuovo direttore.

Art. 26.

Archivio gestionale

1. Le ASP devono tenere, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, un archivio gestionale nel quale sono raccolti i seguenti registri:

- a) registro dei verbali delle adunanze dell'organo di amministrazione;
- b) registro delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- c) registro delle determinazioni assunte dal direttore generale;
- d) registro inventario dei beni mobili ed immobili suddivisi tra beni inclusi nel patrimonio indisponibile e beni inclusi nel patrimonio disponibile;
- e) registro dei titoli obbligazionari e dei titoli di credito;
- f) registro protocollo della corrispondenza in entrata ed in uscita;
- g) registro di raccolta dei bilanci annuali e dei rispettivi allegati;
- h) registro del personale dipendente dell'azienda;
- i) registro dei benefattori e dei sostenitori;
- j) rubrica alfabetica, suddivisa per materie, strutturata in modo da facilitare la ricerca degli atti;



k) registro del personale appartenente ad altre organizzazioni ma operante a vario titolo presso l'azienda con l'indicazione dell'organizzazione di appartenenza e del tipo di collaborazione vigente con l'azienda.

2. I registri di cui al comma 1 devono essere conservati presso l'azienda per un periodo di almeno trenta anni salvo che il regolamento di organizzazione e contabilità dell'azienda prescriva un periodo maggiore.

3. Il regolamento di organizzazione e contabilità dell'azienda deve indicare il funzionario cui è affidata la tenuta dell'archivio; responsabile della tenuta dell'archivio è, in ogni caso, il direttore dell'ASP.

4. Il registro inventario dei beni mobili e dei beni immobili, conformemente a quanto previsto nel regolamento dell'azienda, può essere strutturato in due o più parti per meglio rispondere alle esigenze gestionali dell'ente. Il registro deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale.

Art. 27.

Archivio storico

1. Le ASP devono tenere, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, un archivio storico destinato a raccogliere tutta la documentazione acquisita o prodotta dall'azienda; l'archivio deve essere informato a criteri che consentano la raccolta della documentazione suddivisa per:

- a) elementi di interesse storico-istituzionale;
- b) elementi inerenti la contabilità;
- c) elementi inerenti l'attività di gestione del personale;
- d) elementi relativi ai rapporti con le autorità di controllo.

Art. 28.

Documento di programmazione

1. Il documento di programmazione economica di cui all'art. 11, comma 5, della legge contiene, in relazione ai ricavi stimati, la programmazione dei costi per la gestione ordinaria e la pianificazione degli interventi economici straordinari da realizzare in conformità ai principi stabiliti dalla legge ed agli scopi sociali indicati dallo statuto dell'azienda.

2. Il documento di programmazione economica è approvato dall'organo di amministrazione dell'azienda entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza dell'ultimo piano precedentemente approvato ed ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

Art. 29.

Il bilancio di esercizio

1. Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e deve essere redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 2423 e seguenti del codice civile.

2. Al bilancio di esercizio può essere allegato il bilancio sociale redatto secondo le indicazioni vigenti.

Art. 30.

Criteri di valutazione delle voci del bilancio di esercizio

1. Nelle valutazioni delle voci di bilancio devono essere osservati i criteri elencati nell'art. 2426 del codice civile.

Art. 31.

Contenuto della nota integrativa

1. La nota integrativa deve contenere, oltre le previsioni dell'art. 2427 del codice civile, anche esplicite indicazioni in ordine:

a) ai criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore, specificando in questo caso la motivazione;

b) alle operazioni gestionali straordinarie;

c) al numero delle persone direttamente dipendenti alla fine del periodo ed al numero dei dipendenti che prestano servizio presso gli enti partecipati dall'azienda alla stessa data, ripartiti per categoria;

d) alla formazione ed all'utilizzo futuro dei fondi di riserva specificando i motivi dell'accantonamento e le previsioni di costo in ordine agli investimenti patrimoniali, ai costi di ristrutturazione e di conservazione del patrimonio, nonché allo sviluppo delle attività socio-assistenziali;

e) alle motivazioni delle variazioni rispetto ai valori indicati nel bilancio d'esercizio dell'anno precedente.

2. La rendicontazione della situazione patrimoniale, sia nella nota integrativa che nello stato patrimoniale deve evidenziare quali interventi siano stati effettuati in ordine alla conservazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al recupero degli immobili di proprietà dell'azienda.

Art. 32.

Relazione sulla gestione

1. Il bilancio d'esercizio deve essere corredato da una relazione relativa alla situazione dell'azienda ed all'andamento della gestione. Essa deve fornire indicazioni anche in ordine al soggetto che ha effettuato la revisione di bilancio qualora l'organo di revisione contabile interno sia stato affiancato ovvero sostituito da società di revisione o agenzie specializzate esterne.

2. La relazione sulla gestione deve consentire la conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione. A tal fine essa deve indicare almeno i seguenti elementi:

- a) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- b) evoluzione prevedibile della gestione, individuando programmi e prospettive per l'esercizio successivo;
- c) fonti di finanziamento, loro natura e relativi impieghi;
- d) donazioni, contributi e liberalità ricevute nel corso dell'esercizio comprese le donazioni di beni in natura, valorizzate ai prezzi di mercato;
- e) rendiconto dei contributi erogati nel corso dell'esercizio;
- f) cambiamenti strutturali prevedibili o ritenuti proficui per l'ente.

3. Al fine di consentire una valutazione completa dell'attività dell'azienda, la relazione sulla gestione deve contenere anche indicazioni ed approfondimenti in ordine ai rapporti con la comunità locale di appartenenza, con particolare attenzione ai benefici prodotti per gli utenti e per l'intera collettività, soprattutto in termini di servizi forniti e di sensibilizzazione su gravi problemi sociali.

4. La relazione che accompagna il bilancio d'esercizio evidenzia le attività dell'URP e formula proposte per il suo sviluppo funzionale nonché per il miglioramento della gestione.

Art. 33.

Obbligo di trasmissione del bilancio


1. Copia del bilancio d'esercizio e della documentazione allo stesso allegata deve essere trasmessa agli enti ed ai soggetti che hanno effettuato le nomine degli amministratori dell'azienda.

Art. 34.

Modalità del controllo di gestione

1. L'azione amministrativa dell'azienda deve essere rivolta ad una corretta ed economica gestione dei servizi offerti.

2. L'azione delle ASP, oltre a garantire il costante equilibrio finanziario tra risorse ed impieghi, deve tendere a migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione attraverso forme di controllo per i singoli settori di attività e l'analisi dei costi e dei benefici da essi derivanti.



3. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna ASP definisce analiticamente nei documenti che accompagnano il bilancio d'esercizio:

- a) centri di responsabilità operativa: generali e specifici;
- b) centri di ricavo;
- c) centri di costo: generali, comuni e analitici;
- d) criteri di riparto dei costi di cui al punto c);
- e) individuazione dei correlativi responsabili del servizio;
- f) attribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

4. La verifica sull'andamento dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti di natura monetaria nonché sul raggiungimento degli obiettivi deve essere effettuata a scadenze prefissate con cadenza almeno trimestrale. Le rilevazioni devono riguardare tutti i costi di competenza dell'esercizio.

5. Delle risultanze della contabilità analitica devono essere predisposti resoconti sommari per i centri di responsabilità comprendenti l'indicazione della previsione iniziale, l'ammontare dei ricavi e dei costi maturati sino al periodo di riferimento e lo scostamento dalla previsione.

Art. 35.

Bilancio pluriennale

1. In coerenza con il documento programmatico di cui all'art. 11, comma 5, della legge le ASP possono predisporre un bilancio che deve coprire un periodo non inferiore ai tre anni.

2. Il bilancio deve esporre separatamente:

- a) l'andamento dei ricavi e dei costi previsti sulla base delle attività ordinarie e delle eventuali operazioni di natura straordinaria programmate;
- b) le previsioni sull'andamento dei ricavi e dei costi tenendo conto degli effetti degli interventi straordinari programmati;
- c) la situazione patrimoniale previsionale sulla base delle attività ordinarie e delle eventuali operazioni di natura straordinaria programmate;
- d) il prospetto dei flussi di cassa previsionale sulla base delle attività ordinarie e delle eventuali operazioni di natura straordinaria programmate.

Art. 36.

Gestione del patrimonio

1. In caso di alienazione o di acquisto di immobili da parte dell'azienda, copia dell'atto di alienazione o di acquisto nonché della perizia asseverata di valutazione dell'immobile devono essere allegate quale parte integrante del bilancio dell'esercizio relativo all'anno in cui è stata deliberata l'alienazione o l'acquisto dell'immobile.

2. I contratti di locazione degli immobili da reddito ovvero degli immobili che non siano destinati all'esercizio delle attività istituzionali dell'azienda, devono essere stipulati tenendo conto delle condizioni di mercato e comunque secondo il principio della maggiore convenienza economica per l'azienda medesima.

3. Gli investimenti in titoli o in obbligazioni devono avvenire secondo i principi della diversificazione degli investimenti e del contenimento del rischio di investimento valutato sull'insieme complessivo delle somme investite.

Art. 37.

Istituzione e compiti dell'URP

1. Entro dodici mesi dall'avvenuta trasformazione in ASP, l'organo di amministrazione dell'azienda delibera l'istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico, determinando le risorse umane e strumentali da assegnare al medesimo in relazione ai compiti assegnati.

2. Le attribuzioni funzionali dell'ufficio sono determinate nel regolamento di organizzazione e contabilità dell'azienda e devono assicurare l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) garantire la divulgazione delle informazioni relative al funzionamento dell'azienda ed alle prestazioni erogate;
- b) raccogliere istanze e suggerimenti da parte degli utenti o dei loro parenti;
- c) curare le relazioni esterne dell'azienda anche con lo scopo di analizzare i fabbisogni assistenziali nell'ambito territoriale di riferimento;
- d) formulare proposte agli organi di amministrazione e di gestione dell'azienda;
- e) assicurare agli utenti, che si trovino nell'impossibilità di provvedervi autonomamente, la possibilità di svolgere le proprie operazioni amministrative mediante delega al responsabile dell'ufficio;
- f) promuovere l'attività istituzionale dell'azienda;
- g) verificare ipotesi di costituzione di forme di collaborazione con altri soggetti.

Art. 38.

Responsabile dell'URP

1. Con provvedimento dell'organo di amministrazione viene individuato, all'interno della struttura organizzativa dell'azienda, il funzionario responsabile della gestione dell'ufficio e delle relative attribuzioni indicate dal regolamento.

2. Il responsabile dell'ufficio relaziona annualmente l'organo di amministrazione ed il direttore dell'azienda sulle attività dell'URP e formula le proposte ritenute utili allo sviluppo della struttura.

3. L'organo di amministrazione dell'azienda determina annualmente un importo destinato a garantire la copertura dei costi necessari ad assicurare il funzionamento dell'ufficio ed il perseguimento degli obiettivi allo stesso assegnati.

Art. 39.

Concorso alla programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educative

1. Ai lavori degli organismi di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 partecipano i presidenti delle ASP e delle persone giuridiche di diritto privato di cui all'art. 2, comma 1, della legge, operanti sul territorio; gli stessi formulano proposte e osservazioni in ordine alla programmazione degli interventi ed alla redazione dei piani di zona di cui all'art. 19 della legge n. 328/2000.

Art. 40.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla legge ed al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

2. Le istituzioni che si sono trasformate anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento devono comunque uniformarsi alle disposizioni contenute nel regolamento attuativo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 15 settembre 2008

IORIO

08R0558



REGIONE SARDEGNA

LEGGE STATUTARIA 10 luglio 2008, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Sardegna
n. 23 del 18 luglio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e, in particolare, le disposizioni dell'art. 15, così come modificato dall'art. 13 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1;

Vista la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20;

Vista la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21;

Premesso che:

in data 7 marzo 2007 il Consiglio regionale ha approvato, a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei componenti, la legge regionale di cui all'art. 15, comma due, dello Statuto speciale della Sardegna;

in data 13 giugno 2007 diciannove componenti del Consiglio regionale hanno formulato la richiesta di indizione del *referendum* popolare previsto dall'art. 15, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, così come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

in data 2 luglio 2007 l'ufficio regionale per il *referendum* ha dichiarato la legittimità della richiesta di *referendum* popolare;

il decreto del Presidente della regione sarda n. 69 del 1° agosto 2007 ha indetto il *referendum* per il giorno 21 ottobre 2007;

in tale data la consultazione referendaria si è regolarmente svolta;

in data 20 maggio 2008 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 164, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma uno, della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, sollevate con ordinanza della Corte d'appello di Cagliari;

in data 30 giugno 2008 la Corte d'appello di Cagliari, in applicazione dell'art. 14 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, così come richiamato dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 21, ha dato atto che la consultazione referendaria non ha raggiunto il quorum prescritto ed ha conseguentemente dichiarato non valido il *referendum*, promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'art. 15, comma due, dello Statuto speciale per la Sardegna:

LEGGE STATUTARIA
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1.

 Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 15, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), disciplina la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i *referendum* regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica del Presidente della regione, consigliere e assessore regionale.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

 Capo I

REFERENDUM

Art. 2.

 Disposizioni generali

1. Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

2. La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se alla consultazione partecipa almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il Consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il *referendum*, e nel caso del *referendum* consultivo, almeno un terzo degli elettori. La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Non può essere indetto alcun *referendum* se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data delle ultime elezioni regionali e nei sei mesi antecedenti all'ora svolgimento.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale la consultazione relativa a *referendum* già indetti è rinviata in modo da garantire il rispetto del termine previsto dal comma 3.

5. Il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di cinque anni.

6. Il *referendum* sulle leggi approvate ai sensi dell'art. 15, comma secondo, dello Statuto speciale (di seguito leggi statutarie), è ammesso nelle forme e col limiti previsti dallo Statuto speciale. La legge regionale ne disciplina le modalità di svolgimento.

Art. 3.

 Referendum abrogativo

1. Quindicimila elettori o quattro consigli provinciali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione regionale possono richiedere il *referendum* per l'abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento o di un atto di programmazione o pianificazione generale della Regione.

2. L'abrogazione totale o parziale delle leggi, dei regolamenti, degli atti di programmazione o pianificazione generale sottoposti a *referendum* è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

3. Non è ammesso il *referendum* abrogativo sulle leggi statutarie, sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all'art. 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

Art. 4.

 Referendum propositivo

1. Quindicimila elettori possono presentare una proposta di legge regionale affinché sia sottoposta a *referendum* popolare ai sensi del presente articolo.

2. La proposta è presentata al Consiglio regionale. La proposta deve contenere una relazione illustrativa e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia, non può essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali.

3. Decorsi sei mesi dall'atto di accertamento della ammissibilità della richiesta, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della regione indice il *referendum*.



4. In caso di esito favorevole, Il Consiglio regionale è tenuto a deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio scrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea, che la esamina nella prima seduta.

5. Il *referendum* propositivo non è ammesso nelle materie proprie dello Statuto speciale e delle leggi statutarie, in materia tributaria e di bilancio, in quelle per le quali è previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.

Art. 5.

Referendum consultivo

1. Quindicimila elettori possono presentare una richiesta di *referendum* consultivo su questioni di interesse generale. In tal caso il *referendum* è valido se partecipa almeno un quarto degli elettori. La legge ordinaria della Regione può disciplinare anche forme di *referendum* locali, territorialmente limitati.

2. Possono inoltre richiedere l'indizione di una consultazione popolare consultiva su questioni di interesse generale, incluse le iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali:

- a) il Consiglio regionale, con propria deliberazione;
- b) un terzo dei consiglieri regionali.

3. Il *referendum* consultivo e la consultazione popolare consultiva non sono ammessi nei confronti delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria adottati ai sensi dell'art. 117, comma quinto, della Costituzione e di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dell'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

Art. 6.

Ammissibilità dei referendum

1. L'ammissibilità dei *referendum* è stabilita dalla Consulta di garanzia di cui all'art. 34, la quale ha l'obbligo di esprimersi sulla proposta entro trenta giorni dalla presentazione. La Consulta decide sulla regolarità del *referendum* entro trenta giorni dal deposito delle firme raccolte e degli altri adempimenti richiesti dalla legge regionale.

Art. 7.

Disciplina dei referendum

1. La legge regionale disciplina il procedimento e le modalità di attuazione dei *referendum*.

TITOLO III

FORMA DI GOVERNO DELLA REGIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8.

Regole e doveri dell'attività politica

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Presidente della regione e i consiglieri regionali prestano giuramento con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Costituzione ed allo Statuto, di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione nell'interesse generale del popolo sardo». Gli assessori prestano giuramento con la medesima formula nella seduta immediatamente successiva alla discussione del programma politico di governo.

2. La legge stabilisce le modalità con cui Presidente, consiglieri ed assessori sono tenuti a comunicare al Consiglio regionale i diritti di pro-

prietà, i redditi, le eventuali partecipazioni e le cariche di amministratore o sindaco presso società, nonché le associazioni, di qualsiasi natura, delle quali fanno parte, le spese sostenute o le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

3. Il Presidente della regione non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del secondo mandato.

Art. 9.

Controllo della spesa

1. La Regione e gli enti, agenzie, aziende regionali, perseguono il rigore della spesa per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria azione amministrativa.

2. Sono disciplinate, sulla base di previsioni di legge, adeguate forme di controllo e valutazione della spesa.

3. I contributi e i compensi a qualunque titolo erogati dalla Regione, dagli enti, agenzie ed aziende regionali, sono resi pubblici tramite mezzi di informazione di facile accesso nel rispetto della normativa in materia di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati sensibili.

Capo II

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 10.

Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto. Il Presidente della regione ne fa parte. Con legge regionale approvata ai sensi dell'art. 15, comma secondo, dello Statuto speciale è stabilito il sistema elettorale sulla base dei principi di rappresentatività e stabilità.

2. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

3. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

4. In caso di cessazione anticipata della legislatura le elezioni si svolgono entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento del Consiglio.

5. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della regione proclamato eletto.

6. Il sistema elettorale per elezione del Consiglio regionale e del Presidente della regione garantisce la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia della Sardegna nelle forme stabilite dalla legge. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, la legge elettorale promuove con misure adeguate, condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive.


7. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, in conformità al Regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 11.

Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è l'organo rappresentativo del popolo sardo. Esercita funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di vigilanza sull'attività degli organi di governo e sull'amministrazione regionale.

2. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione dalla Costituzione e dallo Statuto speciale.



3. In particolare il Consiglio regionale:

a) discute il programma politico di governo e ne verifica l'attuazione;

b) approva i bilanci, i rendiconti, gli atti generali di programmazione e quelli di pianificazione non delegati alla Giunta dalla legge, e le loro variazioni;

c) autorizza, con provvedimenti legislativi, la costituzione o la soppressione e la liquidazione di enti, di agenzie, di altri soggetti giuridici delegati ad esercitare funzioni regionali;

d) approva gli atti di indirizzo generale previsti dalla normativa comunitaria;

e) approva i regolamenti delegati alla Regione da leggi dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

f) ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera b);

g) elabora documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'art. 117 della Costituzione.

4. Il Consiglio regionale esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, dalla presente legge e, in conformità ad essi, dalle leggi.

Art. 12.

Nomine

1. Il Consiglio delibera le nomine e le elezioni che sono attribuite espressamente all'Assemblea; quelle che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che sono riferite ad organismi di garanzia.

2. Le nomine di competenza degli organi di governo che riguardano i presidenti degli enti regionali, i responsabili delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale, i direttori generali delle agenzie e delle aziende sanitarie regionali, sono sottoposte al parere delle commissioni consiliari competenti. Le commissioni possono procedere alla audizione del nominato.

3. Il parere è espresso, nel tempo intercorrente tra l'atto di nomina e la sua efficacia, entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali se ne prescinde.

Art. 13.

Controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati.

2. Quando la legge prevede clausole valutative, i soggetti attuatori della legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie nei tempi e con le modalità previste dalla legge stessa ed a fornire la propria collaborazione ai fini di un compiuto esercizio del controllo e della valutazione.

3. Il Consiglio regionale, con le modalità previste dal Regolamento interno, può, indipendentemente dalla previsione per legge di clausole valutative, assumere iniziative finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. È assicurata la divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione.

Art. 14.

Diritto all'informazione del consigliere

1. Ogni consigliere, su richiesta scritta, entro quindici giorni, ha diritto ad ottenere dal Presidente della regione, dalla Giunta regionale, dagli organi e da ogni ufficio regionale, da enti, agenzie, aziende ed istituti regionali copia degli atti e tutte le informazioni e la documentazione utili all'esercizio del mandato, senza obbligo di motivazione

e nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

Art. 15.

Supporti all'esercizio delle funzioni consiliari

1. Nell'ambito dell'autonomia prevista dall'art. 10, comma 7, il Consiglio regionale si dota di strutture ed uffici adeguati al pieno esercizio di tutte le funzioni ad esso attribuite.

2. La Giunta regionale su richiesta del Consiglio, predispone relazioni tecniche di supporto per l'esame degli atti ad esso sottoposti e rende disponibili tutti i documenti, dati ed elementi di valutazione utili.

Art. 16.

Garanzie delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale assicura le garanzie delle minoranze consiliari e ne disciplina le modalità e gli strumenti di esercizio, anche con l'approvazione di uno specifico Statuto delle opposizioni.

2. Il Regolamento interno, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione:

a) ai tempi di lavoro del Consiglio per lo svolgimento dell'attività legislativa e del sindacato di controllo;

b) alla partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del Consiglio;

c) all'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione anche esterna ed una informazione tempestiva e completa;

d) all'attribuzione delle presidenze ed al funzionamento delle commissioni di vigilanza.

Capo III

PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 17.

Presidente della Regione

1. Il Presidente della regione è eletto a suffragio universale diretto e assume le funzioni all'atto della proclamazione.

Art. 18.

Funzioni del Presidente della regione

1. Il Presidente della regione:

a) rappresenta la Regione;

b) dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) nomina e revoca gli assessori e ne attribuisce gli incarichi; attribuisce a uno degli assessori, il quale lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento e in tutti i casi previsti dalla legge, le funzioni di Vice-presidente; tali determinazioni sono comunicate al Consiglio nella prima seduta; nella stessa seduta il Presidente illustra il programma di legislatura;

d) provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie e istituzioni, di cui la legge gli attribuisce la competenza;

e) allo scadere della metà della legislatura presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulle iniziative che intende intraprendere; il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio Regolamento interno, dibatte la relazione ed eventualmente delibera su di essa;

f) indice le consultazioni per il rinnovo degli organi regionali;



g) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;

h) ha la responsabilità dei rapporti con gli altri livelli istituzionali nazionali, comunitari ed internazionali; i) cura le funzioni strategiche e trasversali dell'amministrazione regionale: la programmazione e le politiche comunitarie e internazionali, il coordinamento dell'attività giuridica e normativa della Regione, l'organizzazione e le risorse umane e la comunicazione istituzionale. L'ordinamento, l'organizzazione e le modalità di eventuale delega delle suddette funzioni agli assessori sono definite dalla legge.

2. Il Presidente della regione per il conseguimento di specifici obiettivi, o per la realizzazione di specifici progetti, può con proprio decreto nominare fino a due suoi delegati, i cui compiti e la cui durata sono stabiliti nell'atto di nomina sulla base di previsioni di legge.

Capo IV

GIUNTA REGIONALE

Art. 19.

Giunta e assessori regionali

1. La Giunta è composta dal Presidente della regione, che la presiede, e da non meno di otto e non più di dieci assessori. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della medesima. Degli atti della Giunta è data comunicazione per via telematica entro il giorno successivo alla loro adozione.

3. In attuazione del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, la composizione della Giunta regionale è determinata promuovendo la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali deve comunque essere rappresentato almeno nella misura del 40 per cento dei componenti.

4. Al Presidente e agli assessori sono corrisposti indennità e trattamento economico stabiliti dalla legge regionale.

Art. 20.

Funzioni della Giunta regionale

1. La legge provvede a determinare il numero, l'articolazione e le competenze nonché l'organizzazione generale degli assessorati.

2. La Giunta regionale:

a) attua il programma di governo sulla base degli indirizzi e del coordinamento del Presidente;

b) adotta i disegni di legge e gli altri atti da presentare al Consiglio;

c) approva il regolamento che disciplina la propria organizzazione interna ed il suo funzionamento;

d) delibera i documenti della programmazione economica e finanziaria e il rendiconto generale e li propone al Consiglio per l'approvazione;

e) delibera i ricorsi alla Corte costituzionale;

f) adotta gli altri atti attribuiti dalla legge alla sua competenza;

g) esercita le funzioni di alta amministrazione non espressamente attribuite al Consiglio o al Presidente della regione.

3. Gli assessori, nel rispetto degli atti di direzione politica generale del Presidente, svolgono autonomamente gli incarichi a ciascuno attribuiti. Sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli indirizzi e degli atti che adottano nell'esercizio dei poteri di direzione politica e amministrativa degli assessorati cui sono preposti.

Art. 21.

Direzione politica e direzione amministrativa

1. Il Presidente, la Giunta e gli assessori, quali organi di direzione politica, ciascuno secondo le proprie competenze, mediante direttive generali e atti di indirizzo, indicano obiettivi, priorità, programmi e criteri guida agli organi di direzione amministrativa, che provvedono all'attuazione.

2. Il rapporto tra direzione politica e direzione amministrativa è improntato al principio di leale e massima collaborazione, nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità.

Capo V

RAPPORTI FRA CONSIGLIO REGIONALE, PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA

Art. 22.

Nozione di sfiducia

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di venti giorni e deve essere votata non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta del Presidente della regione non comporta l'obbligo di dimissioni di quest'ultimo.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della regione nonché le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della regione. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della regione.

4. Le dimissioni volontarie del Presidente della regione determinano lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni. In tal caso le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente che le esercita fino alla proclamazione del nuovo Presidente della regione a seguito delle elezioni.

5. Le dimissioni del Presidente sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e diventano efficaci trenta giorni dopo la presentazione. Entro tale data possono essere ritirate. Esse sono discusse in apposita seduta del Consiglio convocata in una data compresa tra i venti e i trenta giorni dalla presentazione.


Art. 23.

Nozione di censura individuale

1. Il Consiglio regionale può esprimere censura nei confronti di un assessore, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale.

2. La mozione non può essere posta in discussione prima di dieci giorni e deve essere votata non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

3. Il Presidente della Regione comunica entro venti giorni al Consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti alla approvazione della mozione di censura.



Capo VI

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 24.

Cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della regione

1. Non possono essere eletti Presidente della regione:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
- b) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
- c) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
- d) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
- e) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna;
- f) i prefetti della Repubblica che operano in Sardegna;
- g) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
- h) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna.

2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.

3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, che intervenga prima dei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Art. 25.

Cause di ineleggibilità dei consiglieri

1. Non possono essere eletti consiglieri regionali:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di Stato;
- b) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
- c) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
- d) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
- e) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
- f) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna; i funzionari, i dirigenti e gli ufficiali delle forze di polizia nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio di competenza;
- g) i prefetti della Repubblica e i vice prefetti che operano in Sardegna;
- h) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
- i) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna; i magi-

strati delle sezioni e dell'ufficio del Pubblico ministero della Corte dei conti con competenza sulla Sardegna; i magistrati onorari nei collegi elettorali nei quali sia ricompresa in tutto o in parte la giurisdizione di competenza;

l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio dell'azienda presso la quale esercitano le loro funzioni.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed l), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; per i presidenti di provincia e per i sindaci di cui alla lettera b), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica quarantacinque giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.

3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.


4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 24.

Art. 26.

Cause di incompatibilità

1. Non possono rivestire la carica di Presidente della regione, di assessore regionale e di consigliere regionale:

- a) gli assessori di province e i sindaci di comuni al di sopra dei tremila abitanti;
- b) i componenti le commissioni tributarie e i giudici di pace che esercitano le loro funzioni in Sardegna;
- c) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti di società di capitali, enti, istituti anche di credito, aziende la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o suoi organi o di enti regionali;
- d) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese, enti ed associazioni nei loro rapporti contrattuali o precontrattuali con la Regione o con enti regionali;
- e) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
- f) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente, l'istituto, l'agenzia o l'azienda, e non hanno ancora estinto il debito;
- g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
- h) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda regionale;



i) i rappresentanti legali, i proprietari e i soci di controllo di società o di imprese private che risultino vincolate con la Regione o suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative oltre il limite di un milione di euro di fatturato annuo.

2. Costituiscono inoltre condizioni di incompatibilità con la carica di assessore le cause di ineleggibilità previste dagli artt. 24 e 25.

3. Le ipotesi di cui alle lettere *e)* e *h)* del comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri regionali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi conferiti o le funzioni conferite agli amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

5. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo e dall'art. 27, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, e le cause di ineleggibilità di cui agli artt. 24 e 25 sopravvenute alle elezioni importano la decadenza dalla carica secondo il procedimento indicato nei commi seguenti.

6. Quando esista al momento dell'elezione, osi verifichi successivamente, qualcuna delle condizioni di incompatibilità o sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge e dall'art. 17 dello Statuto speciale, è contestata al Presidente della regione o al consigliere regionale dal Consiglio regionale; all'assessore dalla Consulta di garanzia di cui all'art. 34.

7. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute.

8. Entro i dieci giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 7 l'organo regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta, invita l'interessato a rimuoverla o ad esprimere l'opzione per la carica che intende conservare.

9. Qualora l'interessato non vi provveda nei successivi dieci giorni, l'organo regionale lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione da esso adottata è ammesso ricorso giurisdizionale.

10. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria dell'organo regionale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

11. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

12. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 7 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

13. Il consigliere regionale che accetti la carica di assessore regionale decade da quella di consigliere.

Art. 27.

Altri casi d'incompatibilità

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 26, non possono rivestire la carica di Presidente della regione, assessore regionale, consigliere regionale, i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, nonché di società che abbiano un'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale, salva la stipula di un negozio fiduciario con le caratteristiche di seguito indicate.

2. Col negozio fiduciario, il soggetto (di seguito lo stipulante) trasferisce tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni ad un soggetto terzo (di seguito il fiduciario), il quale acquista, così, il controllo e la disponibilità delle azioni stesse. È fatto espresso divieto al fiduciario di procedere, in qualsiasi momento, all'alienazione, divisione, ipoteca, vendita o modifica sostanziale delle azioni.

3. L'accordo viene stipulato anche dalla società al mero scopo di prendere visione delle restrizioni imposte allo stipulante e al fiduciario circa lo scambio di informazioni sull'attività e sull'andamento della società.

4. La nomina del fiduciario è soggetta all'approvazione della Consulta di garanzia di cui all'art. 34.

5. Lo stipulante deve dare esecuzione a tutte le iniziative e procedure necessarie al fiduciario per il completo e corretto esercizio di tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni, con l'osservanza dei termini e delle condizioni di seguito indicate:

a) lo stipulante deve fare quanto necessario per far sì che il fiduciario sia eletto quale consigliere di amministrazione della società;

b) il fiduciario deve esercitare tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni senza alcun consiglio, direttiva o istruzione dello stipulante;

c) il fiduciario ha, oltre ai normali diritti e doveri del consigliere di amministrazione, la responsabilità fiduciaria e il dovere di agire nell'interesse dello stipulante quale azionista di controllo o proprietario della società;

d) per tutta la durata dell'accordo lo stipulante non può fornire al fiduciario, né il fiduciario può chiedere allo stipulante, direttamente o indirettamente, alcun consiglio, direttiva o istruzione circa l'amministrazione delle azioni o dei beni o delle operazioni della società;

e) salvo le eccezioni previste dalla presente lettera e dalla lettera *f)*, per tutta la durata dell'accordo il fiduciario non può rivelare allo stipulante o a qualsiasi soggetto che agisca in sua rappresentanza alcuna informazione relativa alle operazioni della società o a qualsiasi transazione relativa ai suoi beni intrapresa o conclusa dal fiduciario stesso, o da lui proposta; il fiduciario può fornire allo stipulante le informazioni necessarie per la compilazione e il pagamento delle tasse; può, inoltre, fornirgli i bilanci annuali e tutte quelle altre relazioni integrative, ritenute appropriate dalla Consulta di garanzia, in modo da consentirgli una piena comprensione dell'andamento della società nei precedenti dodici mesi; le parti espressamente prevedono e riconoscono che il fiduciario non incorra in alcuna responsabilità, oltre a quella di amministratore, per qualsiasi perdita o diminuzione di valore delle azioni o dei beni della società in ragione del legame fiduciario esistente nei limiti in cui agisca in buona fede e con ragionevolezza di giudizio;

f) qualora nel corso della durata dell'accordo si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l'integrità stessa dei beni dello stipulante, il fiduciario può consultarsi con lo stipulante e ricevere consigli, direttive o istruzioni o lo stesso stipulante può intervenire personalmente per esercitare i diritti e i privilegi legati ai suddetti beni solo in seguito ad una previa informativa ed autorizzazione dalla Consulta di garanzia;

g) l'accordo rimane in vigore fino a quando allo stipulante viene richiesto di uniformarsi alla presente legge;

h) qualora il fiduciario decida di rinunciare all'incarico o gli pervenga una richiesta in tal senso dallo stipulante, quest'ultimo può nominare un altro, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia; la nomina non ha effetto sino a quando il fiduciario uscente non abbia reso il conto a quello entrante;

i) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno del fiduciario, lo stipulante può nominare un sostituto, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia, che esercita i diritti e i privilegi associati alle azioni;

l) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno dello stipulante, il fiduciario deve assegnare e ritrasferire i diritti e i privilegi associati alle azioni alla persona che rappresenti gli interessi dello stipulante, previa opportuna dimostrazione di tale qualità;

m) il fiduciario accetta il mandato così come delineato nei termini e nelle condizioni che disciplinano l'accordo.

Art. 28.

Divieti contrattuali

1. Nella vigenza dell'accordo di cui all'art. 27, la società non può stipulare nuovi contratti o accordi con l'amministrazione regionale o agenzie, aziende o enti regionali, rinnovarli od estenderli, salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica od altra procedura ad evidenza pubblica.



2. Le disposizioni di cui all'art. 27 si applicano anche a coloro che detengono una partecipazione in una società quotata, nella misura in cui essa sia ritenuta dalla Consulta di garanzia in grado di influenzare il corretto adempimento dei doveri di Presidente della regione, assessore, consigliere regionale, nonché a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitano attività soggette al previo rilascio di concessione amministrativa regionale o con un fatturato superiore a 100 milioni di euro.

Art. 29.

Conflitto d'interessi

1. Sussiste un conflitto di interessi in tutti i casi in cui esista un conflitto tra i doveri pubblici del Presidente della regione, dei componenti della Giunta regionale o dei consiglieri regionali e un loro interesse privato e/o personale in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilità pubbliche o di produrre a loro vantaggio degli effetti diversi da quelli propri ad ogni altro soggetto appartenente alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.

2. Nessuno dei soggetti di cui al comma 1 può esprimere il proprio voto su qualsiasi proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa, rispetto alla quale sappia o debba sapere di essere in conflitto di interessi.

Capo VII

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 30.

Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta.

2. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Giunta regionale di promuovere giudizio dinanzi alla Corte costituzionale su atti dello Stato ritenuti lesivi dell'autonomia dei comuni e delle province della Sardegna.

3. La legge regionale disciplina poteri e composizione del Consiglio delle autonomie locali.

TITOLO IV

FONTI

Art. 31.

Qualità normativa

1. L'attività legislativa e regolamentare del Consiglio regionale si conforma ai seguenti principi: chiarezza, semplicità di formulazione, omogeneità dei contenuti, rispetto delle regole di tecnica legislativa e di qualità della normazione, semplificazione del sistema normativo, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi da conseguire. Il Consiglio regionale assicura la qualità della normazione anche attraverso l'analisi di impatto, l'analisi di fattibilità e la valutazione dell'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti e le misure organizzative necessari.

2. La Regione assicura una completa ed efficace comunicazione degli atti normativi al fine di garantirne la conoscenza.

Art. 32.

Procedimento legislativo

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale e al popolo; si esercita con la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa.

2. I progetti di iniziativa popolare devono essere sottoscritti da almeno diecimila elettori della Regione.

3. Le iniziative popolari sono deliberate in via definitiva dal Consiglio regionale entro due anni dalla loro presentazione. Esse non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.

4. L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa per le leggi tributarie e di bilancio, in materia di provvedimenti concernenti designazioni o nomine e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale.

5. Ogni progetto di legge è esaminato dalla Commissione competente e approvato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con voto finale.

6. Il Regolamento interno del Consiglio regionale prevede procedimenti abbreviati per l'approvazione dei progetti di legge urgenti. Tali procedimenti non sono ammessi per l'approvazione delle leggi di bilancio e delle leggi statutarie.

7. Nei procedimenti riguardanti la formazione delle leggi e degli atti generali di programmazione, il Regolamento interno disciplina la consultazione di associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi.

Art. 33.

Testi unici

1. Il Consiglio regionale può delegare con legge la Giunta a redigere testi unici di riordino e semplificazione della normativa vigente anche mediante abrogazione delle leggi preesistenti. La legge di delega determina i tempi, i criteri e l'ambito del riordino per settori organici di materie.

2. La Giunta, nel termine assegnato, presenta il testo unico al Consiglio che lo approva con le procedure abbreviate previste dal suo Regolamento interno.

3. I testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

TITOLO V

ORGANI DI GARANZIA

Capo I

CONSULTA DI GARANZIA

Art. 34.

Consulta di garanzia

1. La Consulta di garanzia è composta da tre membri di cui due eletti, nel rispetto del principio della rappresentanza paritaria dei generi, dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti; qualora dopo i primi due scrutini non si raggiunga il quorum richiesto, dal terzo turno si procede a votazione con voto limitato; risultano eletti i due più votati. Il Consiglio delle autonomie locali nomina un componente con le stesse modalità previste per il Consiglio regionale. I componenti della Consulta sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione.

2. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale. Resta in carica sei anni e i suoi componenti non sono rieleggibili.

3. I componenti della Consulta di garanzia non possono assumere o conservare altri impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro,

4. La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre anni e non è rieleggibile.

5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e amministrativa, e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione e al suo funzionamento.



Art. 35.
Funzioni

1. La Consulta di garanzia è organo indipendente della Regione, con funzioni consultive e di garanzia. In particolare:

a) esprime parere sulla conformità allo Statuto speciale e alla presente legge delle delibere legislative, prima della loro promulgazione, ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere negativo la delibera è rinviata al Consiglio regionale per il riesame;

b) esprime, prima della loro emanazione, parere obbligatorio sulla legittimità dei regolamenti, quando lo richiedano un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere di illegittimità, il regolamento è rinviato all'organo che l'ha deliberato, che può nuovamente adottarlo motivando;

c) esprime parere sui conflitti di competenza tra organi della Regione, su richiesta di uno degli organi coinvolti nel conflitto;

d) decide sulla regolarità e sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e dei *referendum*;

e) contesta ai componenti della Giunta le cause di incompatibilità e decide su di esse ai sensi dell'art. 26;

f) decide sulla sussistenza delle cause di incompatibilità previste dagli artt. 27 e 28 per il Presidente, i consiglieri e gli assessori ed esercita i poteri ed adotta gli atti previsti dai medesimi articoli;

g) dichiara la sussistenza dell'impedimento permanente del Presidente della regione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 36.

Referendum: *disciplina applicabile*

1. Fino alla approvazione di una nuova legge regionale, in materia di *referendum* continua ad applicarsi, in quanto compatibile con il capo I del titolo II, la legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di *referendum* popolare regionale) e successive modificazioni.

Art. 37.

Disposizioni in materia elettorale

1. Fino alla entrata in vigore della legge elettorale prevista dall'art. 10, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano).

Art. 38.

Efficacia delle norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le disposizioni di cui agli artt. 24, 25, 26 si applicano dalle elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di ineleggibilità devono comunque essere rimosse nei termini previsti dagli artt. 24 e 25.

3. Per la legislatura in corso si applicano le sole incompatibilità previste dall'art. 17 dello Statuto speciale.

4. Le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 si applicano a decorrere dall'istituzione della Consulta di garanzia di cui all'art. 34. Con legge sono disciplinati le fattispecie e gli adempimenti per i casi di conflitto di interessi di cui all'art. 29.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Data a Cagliari, 10 luglio 2008

SORU

08R0618

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 2 0 7 *

€ 2,00

